

Non a caso, a fronte dell'eccezione svolta, il diverso profilo appena richiamato nell'impugnazione esplicita le sue ragioni solo reiterando la deduzione inerente alla ritenuta insopprimibilità, a fini probatori, dell'acquisizione dell'originale, assunto, per quanto già esposto, superato da uniforme giurisprudenza espressa in casi analoghi; né risultano pertinenti i richiami contenuti nel precedente invocato a sostegno dell'eccezione all'impossibilità per la mancata applicazione dei protocolli stabiliti di ricostruire compiutamente tutti gli accessi sul dato. Invero nel caso che ci occupa, diversamente che in quello di riferimento, non si deve valutare un dato contabile, modificabile in maniera non controllabile con accessi successivi, poiché la prova è costituita da *files* audio in cui vi è stata, oltre che un'analisi del contesto della registrazione e della congruenza delle affermazioni, anche una verifica vocale, cosicché la registrazione degli accessi successivi, in mancanza di elementi concreti dai quali ricavare una attività manipolativa, risulta del tutto irrilevante ai fini dimostrativi.

Ne consegue che, anche in difetto della documentazione sugli accessi non possano scaturire effetti sull'attendibilità della prova rappresentata dall'accertamento eseguito, che costituisce l'unica verifica imposta in argomento.

Da ultimo prive di effetto dimostrativo della pretesa alterazione risultano le osservazioni formulate riguardo alla circostanza che la registrazione inizi con una risposta, senza riportare la domanda, poiché è ben possibile che materialmente la riproduzione sia stata avviata a discorso già iniziato, poiché quel che rileva è la congruenza e continuità di quanto impresso nel supporto, unico dato astrattamente idoneo a garantire la mancanza di alterazioni sotto questo profilo, e rispetto al quale non risulta individuato uno specifico intervento manipolatore rivelato sul piano tecnico o dalla mancanza di congruenza logica.

2.11. Si deve escludere fondamento all'eccezione, formulata nell'interesse di Di Giorgio e Vitale, inerente al preteso vizio della decisione, in quanto assunta in mancanza dell'audizione del consulente della difesa, in relazione alle valutazioni sull'attendibilità delle registrazioni.

Contrariamente a quanto prospettato risulta che il perito, al quale è stato richiesto un approfondimento istruttorio nel corso del giudizio di primo grado, svolto nel contraddittorio delle parti, si è confrontato con le censure formulate sul tema di indagine dal consulente di parte, circoscritte non ad un'analisi di metodo sull'approfondimento svolto, ma ad un contesto generale inerente alla manipolabilità attratta del dato informatico ed al concetto stesso di originale, ed ha fornito le giustificazioni tecniche delle sue conclusioni, e risposto a tutte le domande formulate al riguardo nel contraddittorio delle parti.

Preliminarmente bisogna rilevare che, come risulta dalla sentenza, e non specificamente contrastato nel ricorso, il consulente di parte non ha assistito al materiale svolgimento dell'attività tecnica - l'audizione delle registrazioni e la loro sottoposizione ad analisi, non potendo considerarsi tale la mera presenza all'incontro preliminare ed alla formulazione di quesiti sull'inquadramento generale della materia, che prescindeva dall'oggetto specifico dell'analisi e si limitava alle sue premesse metodologiche - e, dopo aver posto un quesito tecnico generale sulla possibilità di valutare la manipolazione dei reperti in assenza dell'originale nell'ambito del primo incontro fissato con il perito, che si è riservato di fornire una spiegazione, ne ha contestato le conclusioni sulla base di criteri astratti, rapportati al caso concreto solo per effetto del richiamo al criterio posto a fondamento del suo assunto teorico, costituito dall'inidoneità dell'esame di una registrazione in assenza dell'originale, per l'impossibilità di valutarne l'attendibilità.

Tale essendo il contenuto del suo apporto, posto che non ha potuto constatare la presenza di alterazioni rilevabili o di concreti dati contrari alla ritenuta attendibilità del documento, la mancata audizione del consulente di parte non appare suscettibile di viziare la decisione, atteso che, rispetto all'espletamento della perizia, le osservazioni del consulente non possono qualificarsi prova contraria, sia sul piano sostanziale, per il limite derivante dalla mancanza di connessione concreta già evidenziata, che su quello formale.

Inoltre, sotto tale ultimo profilo si deve ricordare che tale strumento non costituisce in sé un mezzo di prova, ma una modalità interpretativa del dato di prova, in relazione alla quale risultano acquisiti, con il costante riferimento critico della difesa, elementi di analisi sui quali nessun nuovo apporto risulta essere stato ignorato, per effetto della mancata assunzione diretta del consulente di parte.

Per quanto esposto non è dato ravvisare la violazione denunciata, stante la piena espressione delle obiezioni difensive, ed il suo esame da parte del giudicante, pur in assenza dell'audizione del consulente di parte, in relazione al cui mancato apporto non è stato segnalato il depauperamento concreto di uno specifico dato conoscitivo.

Contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso proposto nell'interesse di Vitale non risulta eccentrico, rispetto alle risultanze, il richiamo al precedente della Corte di legittimità in materia, richiamato a sostegno della propria decisione dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 12610 del 14/01/2010, Costi, Rv. 246725) in quanto anche in quella sede il consulente di parte si era limitato ad offrire una ricostruzione teorica dei dati sulla base dei quali assumeva dovesse svolgersi



l'accertamento, situazione che ha condotto a valutare l'irrilevanza della mancata audizione al fine della corretta analisi del dato di prova; in senso analogo (Sez. 6, Sentenza n. 27928 del 01/04/2014, Cappelli, Rv.261641) si è ritenuta superflua l'audizione del consulente ove questi, pur presenziando alle operazioni, non abbia svolto alcuna attività di sollecitazione o di contestazione nei confronti del perito, dovendosi intendere essenziale tale audizione solo in riferimento alle osservazioni riguardanti le modalità concrete di esecuzione dell'incarico, non le premesse metodologiche, compiutamente illustrate negli atti prodotti, superate dall'applicazione dei principi in tema di prova informatica, univocamente seguiti in giurisprudenza, secondo quanto in precedenza illustrato. Ciò esclude fondamento alla premessa in fatto delle deduzioni del consulente – inerenti alla inidoneità della prova costituita dalla copia ove non sia possibile compararla con l'originale- richiamo che dà conto in maniera esauriente, proprio per la contestazione della premessa, della irrilevanza forense dei rilievi formulati.

Ne discende l'infondatezza del rilievo in rito formulato sul punto, anche sotto il profilo della mancanza di motivazione, posto che il riferimento contenuto a fg 19 della sentenza impugnata alle caratteristiche dei colloqui dà conto dei motivi per i quali è stata disattesa l'ipotesi della manipolazione nel caso concreto; invero, anche alla luce delle osservazioni svolte dal consulente della difesa, testualmente richiamate nel ricorso, è dato rilevare come queste non si confrontano con la valutazione complessiva derivante dalla convergenza dei dati valutativi – mancato riscontro in fatto di elementi di cesura nel discorso, suscettibili di suggerire interpolazioni successive; specifiche caratteristiche linguistiche riferite dal luogotenente Cesare, congruenza dei dati storici emergenti dalle conversazioni - elementi tutti apprezzati nella sentenza, che di fatto superano le osservazioni inerenti alle singole possibilità di interventi funzionali all'alterazione del dato.

Non appaiono congruenti i richiami operati nell'atto di impugnazione alle modalità di rilievo e conservazione di elementi di prova, quali i reperti su cui svolgere l'esame del DNA, che non si rapportano alla fattispecie in esame, posto che in quel caso l'analisi tecnica fonda da sola il risultato di compatibilità con il reperto, mentre la registrazione viene esaminata anche sulla base del contesto nel quale risulta acquisita, ed in forza del riscontro degli elementi di fatto in essa contenuti, condizione che consente di limitare l'analisi ad una valutazione di compatibilità e non di assoluta corrispondenza, che si impone solo nell'ipotesi di unicità del dato di prova.

2.12. Priva di specificità è la censura riguardante la mancata analisi delle memorie difensive depositate di cui al punto 2.8. della narrativa. Sul punto deve



richiamarsi quanto già esposto in punto di ampiezza della motivazione. Secondo costante interpretazione le deduzioni argomentative della decisione non devono svilupparsi con riferimento a tutte le allegazioni difensive, atteso che, in senso opposto è tracciato un onere argomentativo solo con riferimento all'individuazione delle prove decisive, ed all'inattendibilità delle prove contrarie, poiché le considerazioni devono seguire un discorso ricostruttivo coerente, illustrando le tappe del processo decisionale, secondo un criterio di rilevanza degli elementi e di consequenzialità logica; in tale prospettiva, fondata sulla previsione normativa richiamata, e sulla sua costante interpretazione, non può costituire vizio della motivazione la mancata analisi di osservazioni difensive, ove non direttamente incidenti sul percorso valutativo seguito.

La ricostruzione sul punto dà conto della correttezza della sentenza impugnata e della connessa genericità del rilievo, inerente alla pretesa nullità del provvedimento per mancata analisi delle memorie difensive e della documentazione offerta, poiché non emergono elementi sulla decisività di quanto ivi rilevato, e sulla loro incidenza diretta nella smentita del percorso ricostruttivo seguito nel provvedimento impugnato. Né censurabile risulta la mancata acquisizione della documentazione offerta in allegato a tali atti, inerenti alle prove assunte sul medesimo oggetto in diversi procedimenti, atteso che la valutazione di atti del procedimento parallelo passa attraverso un'analisi sulla complessa attività accertativa ivi svolta, che può rivelarsi incompatibile con una opposta conclusione solo ove integralmente coincidente alle risultanze acquisite nel diverso procedimento ed immotivatamente valutate in maniera difforme, stante la mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra le diverse pronunce.

A questo proposito risulta non pertinente il richiamo a precedente della Corte di legittimità, illustrato in ricorso e nella memoria aggiuntiva (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006 - Acampora e altro, Rv. 234400 e successive conformi tra cui Sez. 5, Sentenza n. 11905 del 22/01/2010, imp. D.R., Rv.246550) che, contrariamente a quanto allegato, pur riconoscendo la natura di documento delle sentenze di altri procedimenti non irrevocabili, e ritenendo la valutabilità degli atti ivi raccolti, esclude che possa vincolare l'analisi valutativa svolta dal diverso giudice precisando che questa deve involgere i dati di prova di cui il giudicante legittimamente dispone, sottoponendoli alla valutazione critica secondo la regola generale di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Tale ricostruzione appare muoversi in senso opposto a quanto allegato dalla difesa.

La circostanza attinente all'identità della piattaforma accertativa non emerge dalle allegazioni, mentre, in senso contrario dalle sentenze di merito è dato ricavare una corposa attività di inquinamento probatorio svolta dalle parti



proprio con riferimento agli episodi di cui ai capi 1) e 2), che hanno poi generato successive imputazioni, cosicché gli accertamenti sopraggiunti in procedimenti paralleli sui medesimi fatti, a fronte dell'intervenuto svolgimento di una autonoma attività istruttoria, non consentono di escludere la legittimità dell'approdo a diverse conclusioni nel caso concreto. Tale accertamento si sostiene in forza della logica analisi svolta nel provvedimento, del resto confutata non nel suo percorso giustificativo, ma solo per il richiamo alle autonome risultanze nel diverso giudizio.

Irrilevante, per quanto si dirà nel merito, è la censura inerente alla mancata assunzione di prova contraria riguardo alla circostanza della distribuzione dei volantini attribuita da Loreto al Di Giorgio solo in dibattimento, per effetto della decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Non risultano fondati neppure i rilievi svolti nel ricorso con riferimento alla mancanza di argomentazione in ordine alla contestata credibilità di Pontassuglia, e correlativamente, alla mancata considerazione ed acquisizione delle prove offerte sul punto.

In senso opposto militano le analisi svolte nella sentenza di appello (fg 37 e segg.) fondate sull'esame complessivo del narrato e sul richiamo a specifici elementi di confronto a quanto riferito, secondo quanto già sottolineato a fg 76 del medesimo provvedimento - desumibili segnatamente dagli apporti testimoniali di Dartizio, Vigilante, Brizio, De Santis, e dalla presenza di documenti, tra cui quelli inerenti al Pontassuglia, di cui è stato constatato il possesso, non logicamente giustificato, nel corso della perquisizione nell'abitazione di Di Giorgio - il che esclude la mancata motivazione sul punto.

Quel che si contesta in proposito è l'assenza di confutazione di elementi di diversa natura, che hanno portato la difesa ad opposte conclusioni, senza confrontarsi con le analisi svolte sul punto emergenti già dalla sentenza di primo grado - si veda in particolare l'analisi sull'inconsistenza scardinante dell'individuazione della data di primo contatto processuale tra Di Giorgio e Pontassuglia (fg 104) o sulla presenza di riunioni degli amici di Di Giorgio, al rientro dalla sua attività (fg 85)-. Rispetto a tale contestazione non può che richiamarsi quanto già esposto in punto di contenuto della motivazione, che deve fermarsi alle confutazioni inerenti al percorso giustificativo, la cui completezza e tenuta logica è sottoposta al vaglio di questa Corte, e non contenere necessariamente la demolizione di tutte le ipotesi alternative che, prescindendo dalla considerazione dei dati su cui è fondata la decisione, evocano difformi ed alternativi scenari, che si rivelano, proprio per l'autonomia del campo di analisi, privi di decisività.



Mette conto in questa sede, per consequenzialità logica, di occuparsi delle censure sviluppate sulla base delle allegazioni inerenti ai successivi sviluppi del procedimento disciplinare nei confronti del P.m. Argentino, e dei procedimenti per falsa testimonianza instaurati nei confronti dei testi escussi in primo grado in questo giudizio.

Sul primo profilo è sufficiente osservare che le conclusioni favorevoli raggiunte dalla sezione disciplinare - nei termini della mancata dimostrazione dell'infondatezza della ricostruzione della difesa del magistrato in quella sede - era inerente alla presenza di una traccia scritta delle conversazioni tra quest'ultimo e Dartizio e Stifaneli, in ordine a quanto denunciato su quanto si verificava nel comune di Castellaneta e sul ruolo rivestito in proposito dal dott. Di Giorgio.

Tale conclusione risulta irrilevante al fine di scardinare l'ipotesi di accusa in quanto, posto che non risulta raggiunta alcuna certezza opposta in merito all'assenza di una relazione, ancorché informale, secondo quanto testualmente espresso nella documentazione offerta, risultando concluso quel giudizio con un proscioglimento per mancanza di elementi univoci di verifica dell'accusa, quel che rileva è che la conclusione non smentisce la presenza di un colloquio tra l'inquirente ed gli ufficiali di p.g., smentita che non emergeva neppure dalla ricostruzione testimoniale considerata in sentenza, ove si dava conto che la negazione non riguardava l'incontro, di cui il P.m. aveva un ricordo, ancorché vago, ma la sua documentazione, che avrebbe dovuto costituire un supporto di credibilità. Il dato consente di escludere la prospettata inaffidabilità del narrato di Dartizio e Stifaneli sull'argomento, che si vorrebbe trarre dalla decisione richiamata, confermando quanto logicamente desunto da tale accadimento, in ordine alla natura risalente nel tempo della segnalazione di Pontassuglia, ed alla sua ritrosia a formalizzare una denuncia, considerazione che è stata posta logicamente in antitesi rispetto alla pretesa volontà calunniatrice e che ha avuto rilievo esclusivamente nella prova di resistenza logica dell'analisi sulla sua credibilità.

La circostanza rivela che l'approfondimento probatorio, lungi dall'essere realizzato con approssimazione, si è esteso alla ricerca anche dei possibili interessi alternativi del denunciante.

2.13. In merito alle eccezioni di natura processuale formulate nell'interesse di Pepe, deve escludersi la genericità dell'accusa, posto che l'indicazione del suo intervento nell'ambito della complessiva condotta corruttiva realizzata, risulta pienamente definita dall'istruttoria svolta, che ha analizzato le conversazioni intercettate, dalle quali emerge il contatto da questi intrattenuto



contestualmente con il privato Coccioli ed il Di Giorgio, al fine di concludere l'accordo su cui risulta ricostruita la contestazione, rispetto al quale si è ampiamente sviluppato il contraddittorio tra le parti, consentendo l'esplicazione del diritto di difesa; come già illustrato in argomento sub 2.2., tale estremo esclude il vizio contestato.

Nel senso dell'infondatezza dell'eccezione deve concludersi anche in relazione al dedotto vizio inerente alla mancata concessione di un termine a difesa, a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore.

Al di là del dato segnalato in sentenza, riguardante la prosecuzione dell'udienza esclusivamente per accertamenti non pertinenti direttamente la posizione di Pepe, ed al rinvio disposto per lo svolgimento all'attività istruttoria che lo riguardavano, che già delineano l'assenza di una violazione sostanziale del diritto di difesa, si deve osservare che la rinuncia al mandato difensivo non ha effetto fino a che non sia garantita l'efficace difesa da parte del sostituto, operativa solo a seguito della acquisita conoscenza degli atti, alla scadenza del termine concesso, cosicché l'assistenza dell'interessato in quel lasso temporale risulta essere stata assicurata dal precedente difensore (Sez. 2, n. 15778 del 17/03/2015, P.G. in proc. Corrado, Rv. 263831), risultando precluso, proprio perché incompatibile con la concessione del termine al nuovo difensore, esclusivamente lo svolgimento di attività inconciliabile con tale riconoscimento (Sez.5, Sentenza n. 38239 del 06/04/2016, imp. Gallo, Rv. 267787), quale la definizione del procedimento, non sopraggiunta in quell'udienza.

2.14. Risulta infondata l'impugnazione dell'ordinanza istruttoria di primo grado in merito alla mancata acquisizione dei documenti tendenti a provare la presenza di iniziative giudiziarie assunte da Di Giorgio in danno di Vitale; invero è pertinente il giudizio attinente al difetto di rilevanza del dato di prova offerto, posto che la sentenza incentra la ricostruzione non sulla presenza di un rapporto genericamente amicale tra i due, ma su specifici elementi tratti dalla gestione di due procedimenti penali specifici che lo avevano visto coinvolto (fg 370 della sentenza di primo grado), in relazione ai quali soltanto avrebbe potuto delinearsi una astratta pertinenza di dati documentali opposti.

Per di più si deve sottolineare la necessità di circoscrivere le censure proposte in argomento dalle difese, fondate sulla pretesa di dimostrazione contraria di qualsiasi circostanza latamente riguardante i rapporti tra le parti in giudizio, che la considerazione svolta per contestualizzare i rapporti Di Giorgio e Vitale, costituisce nel percorso ricostruttivo solo una premessa di inquadramento, stante quanto emerge sulla condotta svolta da Vitale nell'interesse di Di Giorgio dai dialoghi registrati tra il primo e Di Fronzo, di cui vi

è dato ampio conto nella pronuncia di primo grado, richiamati in quella impugnata, che danno conto dell'interesse perseguito dal Vitale a ridimensionare le accuse rivolte al Di Giorgio e ad acquisire informazioni in suo favore.

La mancata argomentazione specifica alla censura formulata nella pronuncia, per quanto già esposto in punto di argomentazione dei rilievi processuali, non è quindi idonea a porre in discussione la validità.

3. Passando all'analisi dei rilievi di merito si deve considerare in linea generale che l'accertamento di responsabilità è intervenuto, in maniera conforme, nel doppio grado del giudizio di fatto, condizione che restringe l'ambito di intervento della Corte di legittimità.

La deducibilità del travisamento della prova in tal caso può profilarsi esclusivamente nell'ipotesi di alterazione del dato dimostrativo relativo ad una prova valutata per la prima volta nel giudizio di appello, e ritenuta dirimente al fine di decidere; tale delimitazione si fonda sull'incompatibilità logico concettuale di una alterazione del dato di prova eseguita conformemente da giudici diversi. Infatti, come è stato, da ultimo, chiaramente ribadito in argomento «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269217). Ed è bene segnalare preliminarmente che, a fronte del copioso riferimento a tali vizi contenuto nei ricorsi, in mancanza delle richiamate condizioni legittimanti, sulla base di tali premesse sistematiche si evidenzia la difficoltà di ravvisare il vizio lamentato, la cui prospettazione, inerente a tutti i passaggi argomentativi della pronuncia impugnata, denota la sollecitazione ad una autonoma decisione di merito, incompatibile con l'ambito delle deduzioni rilevabili in questa sede.

Analogamente deve concludersi quanto al dedotto vizio di carenza argomentativa.

Come ritenuto da risaltante (Sez.1 ,Sentenza n.9539 del 2/05/1999, imp. Comisso ed altri, Rv.215132), ma costante giurisprudenza, il vizio di mancanza della motivazione, a norma dell'articolo 606, lett.e) cod. proc. pen., deve risultare dal testo della sentenza e consistere nell'assenza di argomentazione su

un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, mentre non è ravvisabile nella mancata confutazione di un argomento relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un'ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, ove questa contenga una risposta implicita all'osservazione della parte; e nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono. Cosicché non può ritenersi carente la motivazione nell'ipotesi di mancata confutazione del singolo rilievo difensivo che si ponga in chiave di lettura alternativa dei fatti, ove tale interpretazione non dimostri la sua inconciliabilità logica con quanto diversamente ritenuto dal giudicante.

Il dato interpretativo richiamato risulta estremamente rilevante all'atto in cui quasi tutte le censure formulate muovono da un'autonoma ricostruzione di singoli particolari ricostruttivi dei fatti, non dotati di autonoma capacità scardinante il ragionamento seguito dal giudicante e, per contro, ignorano quanto in senso opposto ritenuto dirimente, come meglio si vedrà in relazione alle singole accuse.

3.1. capo A) la concussione contestata a Di Giorgio.

3.1.1. La fattispecie riguarda le pressioni che il Di Giorgio, titolare di una inchiesta riguardante l'attività di spaccio di stupefacenti che veniva esercitata presso la discoteca gestita da Trovisi Pompeo, fratello di un assessore comunale dello schieramento politico avverso a quello vicino al pubblico ufficiale, avrebbe esercitato sul consigliere comunale, al fine di ottenerne le dimissioni, funzionali alla caduta dell'amministrazione; tali pressioni, dopo iniziali, ripetute istanze tendenti allo scopo rimaste prive di risultato, sarebbero consistite nel prefigurare la possibilità di provvedimenti coercitivi, personali e reali, rispettivamente in danno della nipote del Trovisi e dell'attività economica facente capo al fratello, ventilati direttamente a quest'ultimo.

In fatto l'episodio è stato ricostruito ritenendo realizzate, a cura di Pontassuglia, una serie di pressioni sulla determinazione dell'amministratore, rivelatosi inizialmente impenetrabile, che successivamente avevano subito una forzatura nel senso indicato, consentendo di ottenere lo scopo.

La circostanza che l'atto pubblico, alla cui formazione era condizionata la pressione, fosse costituito da iniziative di natura discrezionale, impone di considerare la soggezione del privato rispetto a tali eventi, in quanto essi realizzano un danno in sé, a prescindere dalla loro legittimità, posto che la dimostrazione dell'eventuale violazione di legge realizzata con l'imposizione illegittima della misura sopraggiunge a conseguenze pregiudizievoli già verificate, cosicché nelle condizioni date il privato risulta alla mercé di un potere



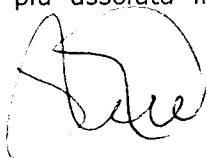
pubblico che lo stesso esercente delinea, sulla base dell'accusa, come svincolato da criteri legali.

Deve considerarsi quindi che la prospettazione di una influenza illecita sulla determinazione in materia ponga già il privato in condizione subordinata, senza possibilità di valorizzazione del perseguimento di un vantaggio ritraibile, realizzabile con libera determinazione, non profilandosi alcuna seria alternativa di legalità, all'atto in cui si prospetti una valutazione che prescinde dall'obbiettivo ed imparziale analisi dei fatti.

Considerato che, sulla base della prospettazione accusatoria, risulta ipotizzato un intervenuto volto ad escludere l'arresto della nipote del Trovisi, ed il sequestro della struttura economica del fratello di questi, che non poteva che assumere, quale logico contraltare, un'attività opposta nell'ipotesi di mancata realizzazione delle finalità personali perseguite dal pubblico ufficiale, posto che solo in quest'ottica si giustifica l'esplicitazione del proposito e la sollecitazione al compimento di un'attività auspicata, deve convenirsi che correttamente tale condotta sia stata qualificata come minaccia, ravvisandovi la costrizione inerente alla fattispecie contestata nella disposizione dell'attuale testo dell'art. 317 cod. pen. in senso conforme all'interpretazione resa dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 - dep. 14/03/2014, Maldera e altri, Rv. 258470) per i casi in cui non sia stata offerta una alternativa concreta di libertà dell'azione al soggetto destinatario delle illecite richieste.

La pronuncia richiamata ha chiarito che è necessario valutare caso per caso «le contingenze relazionali connesse all'esercizio del potere discrezionale del pubblico agente. Il prospettare costui, in maniera del tutto estemporanea e pretestuosa, l'esercizio sfavorevole del proprio potere discrezionale, al solo fine di costringere il privato alla prestazione indebita, integra certamente la minaccia di un danno ingiusto, in quanto non funzionale al perseguimento del pubblico interesse, ma chiaro indice di sviamento dell'attività amministrativa dalla causa tipica. In questa ipotesi, il privato è certamente vittima di concussione, in quanto si "piega" all'abuso, proprio per scongiurare gli effetti per lui ingiustamente dannosi».

Applicando tali principi astratti al caso di specie non può che apprezzarsi che anche il riferimento, in cambio dell'attività sollecitata, di un intervento in favore della vittima implicitamente contiene la prospettazione di uno opposto nel caso contrario, di tale concretezza da richiamare, in via preliminare, una sostanziale ampia libertà di azione in attività che dovrebbe essere improntata alla più assoluta imparzialità, e veniva circostanziata dalla percezione delle



modalità di esercizio del potere da parte del Di Giorgio, come è dato evincere dal contenuto del commento "questi sono pazzi" espresso nell'occasione da Trovisi Pompeo ed a cui ha fatto riferimento Pontassuglia.

Né appare possibile attribuire una valenza escludente il reato ai richiami svolti dalla difesa in merito alla mancanza di utilità diretta per Di Giorgio per l'attività compiuta; nella sentenza impugnata si è dato conto della natura risalente nel tempo delle mire politiche dell'interessato, con richiamo a tale attività parallela desumibile dalle perquisizioni eseguite presso la sua abitazione e del materiale ivi rinvenuto, del tutto eccentrico rispetto alla sua attività professionale ed invece legato alla vita politica di Castellana, e si delinea, sulla base di tutti gli elementi di fatto che successivamente saranno illustrati, proprio la netta contrapposizione tra Loreto ed il ricorrente; cosicché negare utilità alla caduta dell'amministrazione da questi guidata, che secondo la contestazione risultava funzionale ad ottenere il riconoscimento politico nel territorio, ampiamente utilizzato successivamente, risulta contestazione del tutto sganciata dagli elementi di conferma acquisiti ed illustrati nel provvedimento impugnato .

3.1.2. Ciò premesso in diritto deve convenirsi per la correttezza della valutazione degli elementi di fatto posti a base della decisione nel provvedimento impugnato, in relazione al cui contenuto non viene espressa da parte della difesa una censura che riguardi l'intero percorso ricostruttivo, ignorato nella sua parte determinante.

Sul punto è necessario segnalare che l'ipotesi accertata nella sentenza riguarda, da ultimo, l'incontro coadiuvato da Pontassuglia, tra Stellaccio ed il fratello di Trovisi Domenico, diretto interessato all'attività economica sulla quale si incentrava l'accertamento penale in corso; la percezione da parte del primo, all'esito dell'incontro, di una condizione di paura presso l'operatore economico per le conseguenze dell'azione prospettata; la decisione di dimissioni da parte di Trovisi dall'incarico pubblico rivestito in stretta successione temporale con tale accadimento, iniziativa che, in tesi di accusa, costituiva l'obiettivo perseguito da Di Giorgio.

La difesa, soffermandosi sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di Pontassuglia, sul piano processuale, per quanto detto infondato, e sulla loro credibilità sostanziale, oltre che sulla mancanza di percezione diretta da parte di questi delle pressioni esercitate, non affronta le risultanze poste a base della pronuncia nella loro integralità, ed in particolare ignora quanto emerge dalla captazione delle affermazioni di Trovisi Domenico nella sala di aspetto della caserma dei Carabinieri in via immediatamente antecedente al momento in cui sarebbe stata svolta la sua audizione. Questi, prima di essere sentito, in netto



contrasto con quanto successivamente formalmente dichiarato, ammise che Stellaccio aveva preso contatti con il fratello perché bisognava andare a firmare (ffgg. 131 sentenza di primo grado e 28 sentenza di secondo grado), ed ha così fornito un solido riscontro a quanto dichiarato a riguardo da Pontassuglia; tale elemento di prova non risulta considerato nel ricorso, anche al solo fine di illustrare la rilevanza rispetto ad essa della mancata assunzione delle ulteriori prove sollecitate, che in tal modo non rivestono, neppure in linea astratta, valenza idonea a superare la risultanza. È bene rimarcare in proposito che della chiara affermazione riferita né il teste Trovisi Domenico, né la difesa hanno offerto una alternativa, coerente spiegazione.

La circostanza rende ragione della mancata acquisizione delle prove richieste, che proprio in quanto non incidenti sul richiamato profilo decisivo, non possono considerarsi contrarie a quelle assunte, e correlativamente evidenziano la natura di merito delle censure formulate in proposito.

Malgrado la natura assorbente di tale risultanza, ed il silenzio serbato al riguardo nella, per altri versi, analitica impugnazione, per completezza si deve rilevare che non risulta corretta la qualificazione della testimonianza di Pontassuglia quale teste *de relato*, atteso che se è vero che tale potrebbe profilarsi il suo riferimento al contenuto specifico della conversazione intercorsa tra Stellaccio e Trovisi Pompeo, a cui il teste non ha direttamente assistito, a diversa conclusione deve giungersi per quel che attiene ai fatti immediatamente antecedenti e successivi a tale incontro, posto che il teste ha dichiarato di aver accompagnato Trovisi all'incontro con il primo, e di aver sentito direttamente il commento spaventato di questi immediatamente dopo il colloquio; dati sulla base dei quali, attraverso una complessiva analisi, agevolata dalla coordinazione logica dei fatti di cui è stato partecipe, si è giunti all'accertamento di responsabilità. Cosicché, la sollecitata audizione diretta di Stellaccio, a fronte della negatoria sull'esistenza di tale incontro da parte di Trovisi, contrastante con quanto dallo stesso affermato in condizioni nelle quali riteneva di non essere sentito, nulla avrebbe potuto aggiungere sul punto. La difesa ha impugnato in appello l'ordinanza del Tribunale che ha respinto, tra l'altro la richiesta di audizione di Stellaccio, istanza sollecitata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., in relazione alla quale è stata espressa una motivazione di insussistenza di assoluta necessità al fine di decidere, che trova riscontro nella ricostruzione richiamata.

Le deduzioni fornite in argomento nella sentenza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, risultano coerenti con le risultanze e conseguentemente insuscettibili delle censure formulate, che si caratterizzano per sostanzarsi in inammissibili sollecitazioni ad una rivalutazione di merito;



peraltro risulta generica l'allegazione inerente alla sopravvenienza del dato di prova nel corso del giudizio di primo grado, che avrebbe giustificato la tardiva richiesta della prova testimoniale Stellaccio, poiché non viene indicato quando tale nuova deduzione sia emersa nel corso dell'audizione Pontassuglia, né risulta formulata dalla difesa una contestazione al riguardo rispetto a pregresse dichiarazioni, che evidenzia la dedotta qualità di elemento nuovo.

Le osservazioni astratte, inerenti all'impossibilità di ricondurre l'azione di convincimento presso Trovisi Domenico all'iniziativa di Di Giorgio, anche non volendo ritenere provata la circostanza espressa al riguardo da Pontassuglia circa l'intervento diretto del ricorrente nel corso delle riunioni del gruppo che si tenevano presso lo studio di Pietro Giganti, oblitera il dato che emerge univocamente, in ordine al costante interessamento di Di Giorgio all'attività politica di Castellaneta, desumibile non solo dalle affermazioni di Pontassuglia, ma anche dagli elementi di prova citati dai fgg 23 e segg della sentenza impugnata e dai ffgg 34 e segg. di quella di primo grado che colloca l'inizio dell'interesse politico almeno al 2000 ed individua quale finalità concorrente della condotta in esame il rancore nutrito nei confronti di Loreto, che lo aveva pubblicamente avversato; dalla connessione temporale tra la minaccia esercitata e lo svolgimento dell'indagine ai danni dei familiari di Trovisi -posto che l'informativa di reato risulta pervenuta in Procura il 30/10/2001 con la ricezione della notizia di reato, la cui preesistente conoscenza, connessa ai tempi di emersione delle dichiarazioni di un collaboratore si pongono in relazione con la conoscenza degli atti da parte del P.m. che coordinava le indagini e con il progressivo l'incentrarsi degli elementi di accusa nei confronti dei componenti della famiglia Trovisi-; dalla correlazione temporale tra l'incontro con Stellaccio e Pontassuglia e la decisione di presentare le dimissioni, che solo a quella data ha fiaccato le resistenze del più volte sollecitato amministratore.

Si segnala inoltre che, contrariamente a quanto sottolineato nel ricorso, la sentenza di primo grado dà conto a fg 91 che Pontassuglia, nel corso dell'udienza dibattimentale ha riferito che più volte si parlò con Di Giorgio, anche alla presenza di Stellaccio, della necessità di convincere Trovisi alle dimissioni, cosicché il richiamo al cambio di strategia deciso in comune cui si riferisce la sentenza di secondo grado, non risulta desunto da dato probatorio inesistente.

Sugli elementi di fatto richiamati entrambe le pronunce di merito hanno fornito una ricostruzione coerente, con la quale il ricorso non si confronta.

Quanto alla data dell'incontro Trovisi-Stellaccio, contrariamente a quanto segnalato in ricorso, non è dato ricavare dalle pronunce di merito alcuna contraddizione dalle dichiarazioni di Pontassuglia che, senza indicare un giorno

preciso (colloca l'evento "credo" agli inizi di settembre), ha connesso i suoi ricordi ad una data successiva all'ultimazione della vendemmia, attività eseguita la quale Trovisi Pompeo soleva recarsi in Germania per l'acquisto di un'auto con il ricavato (fg 88 e segg. sentenza di primo grado). All'accadimento, consueto, viene riferita la necessità di attendere il suo ritorno per eseguire l'ambasciata, cosicché, considerata la nota stagionalità dell'attività agricola indicata, i dati forniti rendono compatibile la contiguità temporale tra l'avvertimento offerto e la decisione di dimissione formalizzata il 01/10/2001, escludendo l'elemento distonico segnalato sul punto dal difensore, non ricavabile dagli atti valutati rilevanti ai fini della decisione.

Nello stesso senso muovono le ulteriori censure proposte in relazione alla mancata assunzione di prove tendenti a negare la possibilità dell'incontro riferito, che, oltre a non confrontarsi con le emergenze dell'intercettazione già richiamata, specifica sul punto, ignorano anche i passaggi argomentativi di segno opposto, desumibili dalle sentenze di merito. Ci si riferisce in particolare alla prova offerta e non disposta, in merito alla tipologia dell'autovettura in uso a Stellaccio che, secondo la difesa, sarebbe identificabile in mezzo di tipo diverso da quello riferito da Pontassuglia, che non si rapporta a quanto riscontrato dalle stesse parole di Di Giorgio sul punto. Si deve segnalare che dal fg 90 della sentenza di primo grado emerge che Stellaccio, in una occasione nella quale era in compagnia di Di Giorgio, aveva utilizzato proprio il tipo di autovettura descritto da Pontassuglia per raggiungere il luogo dell'incontro, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, cosicché la dimostrazione che Stellaccio in quel lasso temporale avesse a disposizione un diverso automezzo, non consentirebbe di superare il dimostrato accesso anche alla Fiat Punto segnalata, condizione che esclude l'effetto scardinante della ricostruzione accusatoria all'allegazione sul punto e la valutazione di indispensabilità del dato di prova offerto. Inoltre, sempre in argomento, la contestazione inerente alla mancata considerazione della prova testimoniale di un componente della scorta di Di Giorgio, che ha negato di aver mai rilevato la presenza di persone in attesa sotto la sua abitazione, non si confronta con quanto segnalato nella sentenza di primo grado in merito alle tracce delle convocazioni telefoniche sotto la sua abitazione, dopo l'orario di ufficio, che riguardavano l'interessato (fg 86 della sentenza di primo grado) rispetto alla cui idoneità dimostrativa nulla risulta osservato.

Manifestamente infondate e di merito risultano le censure inerenti alla mancata considerazione dell'irrilevanza giuridica delle dimissioni di Trovisi, per la necessità di attribuirvi effetto dalla data di protocollazione, epoca in cui era già

sopraggiunta l'analoga decisione di ulteriori assessori, che rendeva inevitabile lo scioglimento del consiglio comunale.

L'osservazione ignora il richiamo contenuto nella sentenza di primo grado alla connessione temporale tra l'incontro Stellaccio-Trovisi Pompeo e la risoluzione del fratello Domenico, nel senso opposto a quanto dallo stesso espresso fino a quella data; la singolare tempistica e modalità di formalizzazione della decisione (in tempo di notte presso lo studio di un notaio dell'*entourage* di Di Giorgio come si ricava da fg. 156 sentenza di primo grado); la qualificazione come strumentale della protocollazione delle dimissioni di altri - Agostino Pepe e Angelo Capodiferro, unici consiglieri che presentarono le dimissioni direttamente in Comune - in ordine cronologico anteriore.

La difesa fonda l'eccezione di violazione di legge riguardante l'art. 141 comma 1 lett. b) n. 3 d. legisl. n. 267/2000 su un dato storico, l'individuazione delle dimissioni di Trovisi come le tredicesime in ordine di tempo, considerata la data di protocollazione, quale unico riferimento corretto a tal fine, erroneamente indicato nella sentenza di secondo grado e storicamente smentito dalle prove assunte. Risulta al contrario dagli accertamenti svolti (deposizione Santomauro di cui si dà conto a fg 157 della sentenza di primo grado) che le dimissioni di Trovisi furono registrate in ingresso agli atti del comune prima di quelle dei nove consiglieri che avevano presentato le dimissioni dinanzi al notaio con otto mesi di anticipo, senza depositarle presso l'amministrazione. Ciò dimostra che, proprio in forza della disposizione richiamata, le dimissioni di Trovisi solo astrattamente non risultavano determinanti, ma si sono rivelate tali per formalizzare anche quelle già depositate dinanzi al notaio, ma non consegnate in Comune, riferibili a consiglieri sul cui apporto decisionale già non si poteva contare; tale significativo dato si ricava dalle dichiarazioni di Capodiferro, che proprio dalla presenza di soli undici consiglieri, insufficienti a deliberare ove Trovisi si fosse astenuto per conflitto di interesse, risulta aver tratto la sua convinzione di sostanziale inagibilità dell'organo amministrativo, che lo avrebbe indotto a presentare le dimissioni.

Il dato di prova, chiaramente riportato nella sentenza di primo grado, smentisce la pretesa irrilevanza della decisione Trovisi.

Quanto al secondo aspetto, al di fuori di qualsiasi rivisitazione di ordine alla natura ed entità degli indizi a carico dei familiari di Trovisi nel procedimento cd Valentino, attribuito alla valutazione del P.m. Di Giorgio, quel che di dirimente viene segnalato in sentenza, e non contrastato nel merito, è che Trovisi Paola risultava coinvolta nell'attività illecita nell'informativa dei Carabinieri, ed inspiegabilmente è stata sottratta anche all'adempimento formale dell'iscrizione

nel registro degli indagati o alla trasmissione degli atti che la riguardavano alla Procura del Tribunale per i minorenni imposta dalla sua età all'epoca dei fatti, contestazione rispetto alla quale nulla in senso direttamente contrario risulta dedotto, cosicché le ulteriori allegazioni, poste a fondamento delle prove sollecitate al riguardo, circa la minore o maggiore gravità indiziaria a sostegno della richiesta di misura cautelare, risultano eccentriche rispetto alle esigenze dimostrative derivanti dagli elementi di valutazione considerati.

Ancora, su tale profilo, viene considerata in sentenza la segnalazione fatta da Pontassuglia, e poi dallo stesso non formalizzata, presso il maresciallo Dartizio, che generò un'iniziativa di questi e del cap. Stifanelli presso la locale procura della Repubblica, che non ritenne di intervenire, ma richiese un approfondimento di indagine tre anni dopo.

Come già espresso in sede di analisi delle censure processuali è stato valorizzato nella memoria, depositata dal ricorrente prima dell'odierna udienza, l'accertamento liberatorio inerente alla responsabilità personale del P.m. investito della notizia di reato cui era stata imputata l'inattività, sul piano disciplinare; si attribuisce in particolare valenza escludente il fatto contestato all'intervenuta verifica della correttezza dell'operato dell'inquirente, prosciolto dalle accuse mosse dinanzi al Csm.

In realtà, come già osservato, sia il contenuto del provvedimento prodotto, che la ricostruzione logica degli eventi, possono incidere sulla valutazione della condotta di quel P.m, non sulle conseguenze pratiche dell'episodio, posto che non emerge dalle risultanze la falsità di quanto riferito. Al contrario, dagli atti si ricava la conferma della presenza di una segnalazione informale di Pontassuglia, di gran lunga antecedente nei tempi a quella cristallizzata successivamente, non tradottasi in attività idonea a consentire l'inizio dell'azione penale, cosicché il dato valutativo connesso a tale accadimento, inerente all'esclusione dell'intento calunnioso, rimane integro. Per esigenze di completezza si segnala che nella ricostruzione dei fatti neppure il ricorrente pone in dubbio il dato segnalato in sentenza, secondo cui i carabinieri responsabili della segnalazione vennero sollecitati oltre tre anni dopo dai responsabili dell'ufficio di Procura alla formalizzazione della segnalazione (attività verificata sulla base delle affermazioni dei P.m. interessati secondo quanto chiarito ai ffvgg 139 e segg. della pronuncia di primo grado e 39 della pronuncia di secondo grado) emersa da dichiarazioni rilasciate dal cap. Stifanelli nel corso di diverso procedimento, dato che fornisce conferma dell'effettività degli accadimenti, che, *a fortiori*, non possono essere superati dalla decisione amministrativa prodotta, né dalla deduzione di fatto inerente al mancato

rinvenimento della relazione di servizio redatta al momento della segnalazione dai CC, posto che il dato da provare – antecedenza della segnalazione rispetto alla denuncia formalizzata - rimane integro e delimitato nella sua valenza dimostrativa ad un elemento di natura logica, e non diretto rispetto alle emergenze in contestazione.

I dati accertati su cui risultano fondate le decisioni risultano idonei a sostenere la legittimità dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice di appello, contestati con l'odierno ricorso, in quanto dimostrativi di una mancanza di rilevanza della ricostruzione difensiva che si intendeva offrire.

Quanto alla contestazione inerente alla mancata acquisizione della registrazione del colloquio tra Trovisi e don Antonio Favale, non può che richiamarsi quanto già espresso sub 2.1.1.

Rispetto alle richiamate emergenze non risulta assumere alcun rilievo la corretta datazione dei rapporti dei rapporti Trovisi Domenico-Di Giorgio posto che la sentenza fa riferimento ad un rapporto di conoscenza tra le parti successivo agli eventi, per inferirne un contesto di credibilità dei fatti antecedenti, non per smentire la chiave di lettura offerta dalla difesa circa l'asserita incompatibilità tra la forza di pressione ed i rapporti di amicizia. Cosicché la pretesa alterazione delle risultanze, oltre che generica ed estranea alla valutazione del presente giudizio, risulta anche irrilevante al fine di decidere.

Si deve richiamare sul punto quanto già richiamato sub 2. sull'ampiezza della motivazione.

3.1.3. Sulla base degli elementi esposti, esclusa la fondatezza dei motivi di ricorso riguardo al capo in esame, e conseguentemente la possibilità di pervenire ad un proscioglimento in fatto, deve prendersi atto della maturazione del termine massimo di prescrizione in data 06/06/2017 – considerata quale epoca di consumazione quella della presentazione delle dimissioni, risalenti al 01/10/2001, rispetto alla quale i quindici anni massimi scadevano il 01/10/2016, da maggiorarsi di mesi otto e giorni cinque per la sospensione disposta nell'arco del giudizio di merito – e quindi da intendersi maturata il 06/06/2017; tale data è successiva alla proposizione dell'impugnazione, che, in conseguenza dei rilievi in rito formulati, non può qualificarsi geneticamente inammissibile.

Per l'effetto su tale capo deve, in riforma della pronuncia impugnata, annullarsi la sentenza senza rinvio, per l'estinzione del reato, con conseguente eliminazione della pena determinata in relazione a tale imputazione.

3.2. Il capo B)

3.2.1. In via preliminare si deve confermare la correttezza sul piano astratto della contestazione del delitto di concussione. È noto che tale reato

possa profilarsi anche con l'abuso della qualità, e non necessariamente della funzione; il testuale dato normativo trova riscontro diretto nella contestazione, che a tale modalità di condotta fa richiamo, cosicché la circostanza che il Di Giorgio, secondo l'ipotesi di accusa, avrebbe ventilato la propria influenza su un atto proveniente dal suo ufficio, ma non di sua personale competenza, non esclude la possibilità di qualificare le circostanze emerse nei termini giuridici ritenuti in sentenza, contrariamente a quanto prospettato in ricorso.

L'opposta prospettazione difensiva espressa nell'impugnazione, che ritiene essenziale la diretta competenza del pubblico ufficiale perché si realizzi la condotta, lascia del tutto indefinita l'individuazione dell'elemento differenziale tra abuso della funzione o della qualità, e risulta smentita dall'univoca interpretazione della Corte di legittimità in argomento (Sez. 6 Sentenza n. 8512 del 13/01/2017, Di Riso, Rv. 269427; Sez. 6, Sentenza n. 10604 del 12/02/2014, Ramello, Rv. 259896; Sez. 6, n. 45034 del 09/07/2010, Pentimalli, Rv. 249030).

L'ipotesi delittuosa, secondo la contestazione, prevede la richiesta da parte del Di Giorgio, rappresentante molto noto della locale Procura della Repubblica, di un soggiorno gratuito in una abitazione del complesso residenziale facente capo al Dibattista, quale contropartita all'interessamento presso il collega, per evitare conseguenze pregiudizievoli all'attività economica gestita da quest'ultimo, su cui risultava nota la presenza di indagini.

Riconosciuta nella possibilità di intervento presso un componente dell'ufficio l'abuso di qualità, deve altresì individuarsi nella prospettazione formulata la sussistenza di una coercizione, e non di una induzione. Anche in questo caso l'iniziativa giudiziaria che, in tesi di accusa, ci si proponeva di scongiurare, era di natura discrezionale, con effetti immediati e potenzialmente devastanti per l'interessato sul piano economico, cosicché la sua capacità di resistenza non poteva che considerarsi annullata, posto che anche la concreta possibilità di dimostrare la piena legittimità dell'attività oggetto di accertamento, ponendosi in chiave postuma e temporalmente non ravvicinata rispetto ad interventi in danno, per gli insopprimibili tempi processuali, sarebbe sopraggiunta solo a conseguenze negative già verificatesi, come è dato cogliere dalle parole del Dibattista nel suo sfogo con Pontassuglia, che evidenziano non la consapevolezza della conclusione di un accordo conveniente, ma il timore di negative conseguenze economiche che ne avrebbero pregiudicato la continuità di azione rispetto alle quali non avrebbe avuto vie di uscita alternative.

Come già evidenziato nella pronuncia di primo grado (fg 277) Dibattista si mostra convinto della legittimità dell'intervento edilizio realizzato, in esercizio da

sette anni e mai oggetto di contestazioni in precedenza, sicché percepisce gli accertamenti proprio come un abuso ed un pretesto per ottenere qualcosa da lui, elemento di fatto che evidenzia il rapporto di forza esistente tra le parti, e dimostra la corretta qualificazione del reato.

3.2.2. La prova di responsabilità, anche in questo caso, non promana esclusivamente dalla ricostruzione di Pontassuglia, che assume di aver ricevuto al riguardo le confidenze del Dibattista, come mostra di ritenere la difesa, le cui censure si incentrano su tale risultanza, ma anche dalle parole dell'imprenditore, oggetto di registrazione da parte di Pontassuglia, che a questi ha esplicitato la natura minatoria della condotta tenuta, posto che, a fronte della assicurazione sulla possibilità di rivolgersi al Di Giorgio per ogni necessità, espressa proprio in concomitanza dell'inizio delle indagini, era stata veicolata attraverso un terzo accompagnatore dell'odierno ricorrente, la richiesta di alloggio per i mesi estivi, prontamente riconosciuta.

Sulla genuinità del dato tecnico in linea formale si è già detto.

Positivamente deve concludersi anche per quel che riguarda la valutazione dell'attendibilità concreta del dato. Il perito, espressamente interrogato sul punto, ha chiarito di aver valutato, al fine di escludere alterazioni del documento offerto, la concludenza logica del discorso, incompatibile con l'ipotesi di interpolazioni, e la qualità della voce del Dibattista, sotto l'aspetto linguistico, con particolare riferimento a modalità di espressione di alcune consonanti, potendo spingere l'accertamento ulteriore solo fino al livello FF0 consentito dalla frequenza a cui la registrazione è stata effettuata. Si è chiarito che, sia pure non complete rispetto alle astratte possibilità, per i motivi tecnici accennati, tutte le verifiche svolte hanno offerto un dato di piena compatibilità tra le voci in comparazione (fg. 289 sentenza di primo grado).

Come evidenziato in sentenza, e solo parzialmente considerato nel ricorso, risulta inoltre importante, al fine della corretta individuazione temporale e personale delle circostanze riferite, il richiamo che il conversante, identificato nel Dibattista, opera alla ricezione il giorno prima della conversazione dell'informazione di garanzia ed alla data di fissazione dell'interrogatorio del fratello, ricadente qualche giorno dopo, elementi che logicamente potevano essere noti solo a lui e risultano perfettamente coincidenti con quanto emerge dagli atti di quel procedimento; il significativo dato storico non risulta contestato in ricorso.

Sul punto nell'atto si prospetta solo l'assenza del diretto destinatario della comunicazione -il fratello di Marcello Dibattista- alla data di ricezione dell'atto, la cui consegna risulta curata infatti presso la madre, ma non si contrasta l'assunto



logico che, stante l'avvenuto ritiro, e la rilevanza della comunicazione, l'atto ben può essere stato letto direttamente dai familiari, e riferito all'interessato prima del suo rientro; tale ricostruzione logica risulta confermata dalla conoscenza della data dell'interrogatorio, non altrimenti spiegabile se non con una piena consapevolezza di quanto stava accadendo, secondo già valutato coerentemente dai giudici di merito.

Cosicché il dato tecnico e logico appaiono convergenti e coerentemente ricostruiti nella sentenza, e risultano contestati con valutazioni parziali e deduzioni fondate sull'autonoma rivalutazione di circostanze non dirimenti, che denunciano l'intervenuta sollecitazione a difformi conclusioni in questa sede.

Ci si riferisce in particolare alla contestazione inerente alla effettiva fruizione dell'abitazione estiva da parte di Di Giorgio, effettuata attraverso richiami a circostanze irrilevanti. Come in precedenza sottolineato non è dato apprezzare l'importanza di un accertamento inerente all'effettività di tale estremo ove contestualmente si rivendica la mancanza di gratuità del contratto, facendo leva sulla sua formalizzazione, con la registrazione ed il pagamento della prestazione sopraggiunto nell'autunno inverno del 2007, a cura della moglie del Di Giorgio.

In proposito coerentemente la sentenza ha escluso la valenza di tale pagamento ai fini di escludere la richiesta di una prestazione gratuita, per la sua tardività ed estraneità alle forme di riconoscimento di corrispettivo, posto che solitamente gli accordi per l'utilizzo di una casa vacanze non segue tali tempistiche; né risulta dimostrata in senso contrario che tale particolare modalità di condotta fosse invece solitamente seguita dall'imprenditore nella gestione dei suoi affari. A conferma del dato opposto risulta nella richiamata registrazione che Dibattista qualifica Di Giorgio suo ospite (fg. 185 sentenza primo grado).

È appena il caso di sottolineare che, a fronte dei plurimi elementi di riscontro richiamati in sentenza, la negazione da parte di Dibattista della pressione illecita, ed il disconoscimento della propria voce registrata, non ha trovato conforto in giustificazioni alternative degli elementi dissonanti con la rivendicata legittimità d'azione, elementi rispetto alla cui ipotetica sottovalutazione solamente potrebbe profilarsi un vizio argomentativo, non illustrato sotto tale aspetto nel ricorso. Né può assumere rilievo l'accertamento inerente all'effettiva presenza personale di Di Giorgio nel villaggio nel corso di quell'estate, verifiche su cui si incentrano le critiche della difesa, e le sollecitazioni di approfondimenti istruttori. A fronte del capo di accusa, che si riferisce alla richiesta di Di Giorgio di un'utilità per sé o per la famiglia e della

piena comunanza di interessi tra i coniugi, desumibile sia dal coinvolgimento della moglie nell'attività politica di questi, che della commistione anche degli atti inerenti a ciascuno di essi, rivendicata da Di Giorgio per giustificare il possesso di alcuni documenti difficilmente conciliabili con la sua attività istituzionale, accertare se questi frequentasse o meno il villaggio il Catapano in quell'estate risulta irrilevante, cosicché correttamente risulta respinta, sulla base dei criteri di cui all'art. 495 cod. proc. pen. l'offerta di dati sulla pretesa inattendibilità delle annotazioni in ordine all'ingresso degli ospiti in quel villaggio.

Le obiezioni difensive svolte riguardo all'ipotesi di accusa in esame, muovono da quanto offerto da Dibattista, dalla mancanza di potere decisionale in capo allo stesso, che possono assumere valenza solo escludendo dalle risultanze probatorie la richiamata registrazione, nella quale si dà conto ampiamente della circostanza che, al di là dell'intestazione formale, Marcello Dibattista era direttamente interessato alla gestione del villaggio.

Peraltro tali obiezioni formali non considerano il dato, ammesso anche da Di Giorgio (fg 32 della sentenza), che effettivamente egli si rivolse a Marcello Dibattista, e non all'amministratore della società per richiedere la disponibilità di un alloggio.

Contrariamente a quanto espresso nel ricorso, i giudici di merito hanno valutato la deposizione di Dibattista, che ha negato l'esistenza dei contatti e delle pressioni che emergono dalla registrazione, ed hanno fornito una congrua esplicitazione delle determinazioni sulla sua inattendibilità (in tal senso vedi l'analisi svolta nella sentenza di primo grado ai ffgg. 197 e segg ed ai fgg. 34 e 36 della sentenza impugnata), analisi in relazione alle quali la difesa non deduce specifiche prove di segno opposto, ma lamenta la mancata acquisizione di dati probatori non dirimenti, non dotati di forza dimostrativa contraria, che conseguentemente assumono valenza di censure di merito, estranee all'ambito di cognizione del giudizio di legittimità.

3.3. Il capo C)

3.3.1. La fattispecie in esame è ricostruita con riferimento alla pressione subita da Dibattista, la cui attività produttiva era sottoposta a controllo, diretta a liberarsi della collaborazione di Pontassuglia, che si assume inviso al Di Giorgio, pressioni sulla cui esistenza militano le pesanti espressioni usate da Dibattista nel corso della conversazione registrata in ordine alle richieste di Di Giorgio, ed alla sua necessità di assecondarlo, stante la sua potente capacità di influenza sul collega Buccoliero che, secondo il conversante era "sotto di lui", e per l'impossibilità di porre un argine alle sue richieste, circostanza espressa con un riferimento testuale -"questi sono pazzi"- alla ingestibilità della situazione

secondo le regole ordinarie di civile convivenza (fg 265 sentenza di primo grado).

Procedendo sul punto in forza dell'ordine delle questioni proposte nell'impugnazione, deve escludersi l'esistenza del travisamento della prova, in relazione alle capacità gestorie di Marcello Dibattista nel villaggio turistico, essendone solo socio. A parte ogni considerazione inerente alla rilevanza del vizio in presenza del doppio accertamento di merito, l'irrilevanza in fatto del rilievo è data da quanto già espresso sub 3.2. Per contro, nella parte in cui la contestazione riguarda il potere di incidere del Dibattista sulle decisioni in ordine alla presenza di Pontassuglia il dato non si confronta con quanto emerge dalla sentenza impugnata, che ha accertato che alla conversazione seguì l'allontanamento della persona di Pontassuglia dal villaggio, non esclusione del contratto, sulla cui conclusione egli non possedeva alcuno strumento giuridico di incidenza.

L'ulteriore censura, attinente all'impossibilità di ravvisare il reato contestato per la mancata individuazione dell'utilità della condotta per il pubblico ufficiale: soccorre, al fine di contrastare la tesi difensiva, la costante interpretazione della Corte di legittimità in argomento che, a fronte di una condotta costrittiva, individua il reato contestato in qualsiasi ritorno favorevole per l'agente, identificabile anche nella ricerca di posizioni di prestigio personale (Sez. 2, n. 45970 del 11/10/2013, Plotino, Rv. 257754), sicuramente ravvisabile nell'esclusione da possibili influenze nella zona di una persona, quale Pontassuglia, che in quel periodo si era opposto alla fazione politica della quale Di Giorgio faceva parte.

Al di là delle imprecisioni in merito all'inquadramento giuridico dei rapporti contrattuali, poiché il lavoratore risulta nel capo di imputazione alle dipendenze di una società diversa da quella che in cui favore doveva stipularsi il contratto di vigilanza, imprecisione che, per l'avvenuta difesa nel merito, non ha prodotto una difformità tra accusa e sentenza, sul punto devono richiamarsi le dichiarazioni dell'interessato e del Dibattista, anche in questo caso oggetto di registrazione. Si deve ricordare il sostegno ricevuto all'inquadramento dei fatti offerto dalle affermazioni di tale Vigilante che, sia pure in epoca antecedente agli episodi richiamati, aveva già constatato l'avversione nutrita da Di Giorgio nei confronti di Pontassuglia, desunta sia da particolari condizioni, che da specifici riferimenti all'ostracismo dal quale questi era circondato, acquisito da colloqui con persone dell'*entourage* di Di Giorgio (vedi fg 39 della sentenza) tanto da aver ricevuto una segnalazione specifica da Dibattista in merito alle difficoltà derivanti dal rapportarsi con Pontassuglia, connesse ai suoi contrasti con Di

Giorgio, esplicitategli nel corso di un incontro organizzato a Gravina proprio da quest'ultimo.

Le risultanze richiamate in sentenza hanno offerto anche tracce di un interessamento successivo ai fatti contestati di Di Giorgio dalle sorti del Pontassuglia, che emerge in maniera chiara e non altrimenti giustificata, dalla documentazione rinvenuta nel possesso del ricorrente durante la perquisizione disposta nelle sue pertinenze. Su tale complessa vicenda e sugli elementi di conferma di quanto ricostruito, tratti anche da circostanze accertate durante la perquisizione eseguita presso Di Giorgio, rispetto alle quale non risultano offerti coerenti chiavi di lettura alternative da parte dell'interessato, è sufficiente rimandare alle giustificazioni rese a fg. 38 e segg della pronuncia impugnata, che ricostruiscono tutta la complessa vicenda riguardante l'attività di lavoro del Pontassuglia e la documentazione inerente all'interessamento di Di Giorgio alle pratiche amministrative proposte in suo danno.

Tali elementi di conferma delle risultanze probatorie contestate, vengono del tutto ignorate nel ricorso, ove si omette anche la considerazione delle conferme che si ricavano da quanto offerto in dibattimento dal teste De Santis, chiaramente valutato a fg 42 in sentenza (la cui deposizione è richiamata testualmente a fg 296 della pronuncia di primo grado), il quale ha chiarito di aver notato l'assenza di Pontassuglia dal villaggio e di aver chiesto informazioni al riguardo al Dibattista così apprendendo circostanze in ordine al motivo dell'allontanamento del Pontassuglia, che si pongono in linea con quanto da questi riferito nel corso della registrazione.

Le obiezioni proposte dalla difesa risultano non fornite della capacità di scardinare l'impianto accusatorio: in particolare mentre si ignora la deposizione De Santis, si segnala la contraddizione apparente ricavabile dalla registrazione, in ordine alla già intervenuta conclusione del contratto di vigilanza con la ditta a cui faceva capo Pontassuglia all'epoca del colloquio, fondata su una specifica espressione del Dibattista, senza confrontarsi con quanto complessivamente emerge dal prosieguo della conversazione, ove si fa chiaro riferimento ad una procedura ancora in corso, nell'ambito della quale era già noto che l'assegnazione non poteva che essere riconosciuta alla società di cui era dipendente di Pontassuglia, che aveva effettuato l'offerta più bassa, circostanza in linea con quanto ricavabile dalla citata deposizione De Santis sulla mancanza di Pontassuglia, non sulla diversa assegnazione dell'attività alla società che aveva formulato la migliore offerta, rispetto a quanto programmato.

Quel che rileva sul punto è che il dato ricavabile da tale indicazione - la mancanza in loco di Pontassuglia- è coincidente con quanto allo stesso viene

chiesto nel corso della conversazione registrata, cioè la necessità di allontanarsi personalmente dal villaggio, a prescindere dall'assegnazione del lavoro alla società alle cui dipendenze lavorava, cosicché le prove di cui la difesa denuncia la mancata assunzione, non possono definirsi contrarie rispetto agli elementi di prova ritenuti rilevanti, sui quali si fonda il doppio accertamento di merito, e non consente di riconoscere la dedotta illegittimità della decisione.

3.4. Con riferimento al motivo di ricorso formulato nell'interesse di Di Giorgio ed illustrato da pag. 109 e segg., fondato sulla manifesta illogicità della motivazione derivante travisamento della prova, oltre che richiamare quanto già chiarito in generale sui limiti della rilevabilità del vizio, si deve osservare che la stessa modalità espressiva, coinvolgendo la reinterpreteazione di un complesso di elementi probatori posti dalla sentenza a fondamento della decisione, o che si assumono illegittimamente non valutati, evidenzia l'estraneità dell'eccezione rispetto alla natura del vizio, che come già chiarito si sostanzia nell'attribuzione alla prova di un significato contrastante con le emergenze documentali, mentre quel che si contesta è l'intero percorso ricostruttivo, censura manifestamente estranea all'ambito di cognizione attribuita alla Corte di legittimità.

3.5 Il capo G)

3.5.1. Preliminarmente, anche alla luce delle richieste del P.g. di udienza, deve ribadirsi la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, secondo lo schema ricostruttivo tratteggiato nel capo di imputazione.

Si deve ricordare che la corruzione è reato bilaterale, che prevede un accordo tra privato e pubblico ufficiale a prestazioni reciproche, la cui illiceità è costituita dalla mercificazione, anche attraverso il compimento di atti astrattamente conformi alla legge (nell'ipotesi di cui all'art. 318 cod. pen.), dell'esercizio della pubblica funzione.

Sotto tale profilo, e prima ancora di analizzare le prove sul punto, si deve precisare che non è dato identificare nell'attività costituente oggetto dell'accusa, il meno grave reato di abuso di ufficio, che prevede l'illegittimità dell'atto pubblico, intenzionalmente realizzata per favorire qualcuno, poiché tale azione illecita residuale si configura quando non sia identificata la pattuizione di un corrispettivo. La contestazione espressa nel capo di imputazione indica invece chiaramente la presenza di un contratto sinallagmatico, sostenendo in linea astratta la connessa contestazione.

Lo schema tipico del reato prevede un accordo tra pubblico ufficiale e privato, che può essere diretto o intermediato da terzi, che si qualificano concorrenti dell'attività illecita, ove consapevoli degli elementi costitutivi della condotta.



Nell'ipotesi di accusa, il privato è identificabile nel Coccioli, il quale, a seguito di attività favorevole al Di Giorgio, costituita dalla remissione della querela e dalla presentazione di denuncia a carico di Loreto, oltre che di una successiva integrazione di tale atto, avrebbe ottenuto la promessa della sanatoria dell'illegittimità della sua attività economica, sia sul piano edilizio che amministrativo, attraverso l'intervento del sindaco D'Alessandro, e del comandante dei vigili urbani, Perrone, oltre che la liquidazione di un importo in denaro con delibera consiliare.

L'ampiezza della disposizione incriminatrice, che prevede la correlazione tra il compimento - o l'omissione - di atto dell'ufficio e la ricezione o la promessa di utilità per sé o per un terzo, impone di escludere la fondatezza dei motivi di ricorso della difesa, che assumono l'impossibilità giuridica di configurare la fattispecie in mancanza di una utilità diretta del pubblico ufficiale, posto che l'indispensabilità di tale correlazione diretta è smentita dal testo della disposizione, ove si richiama anche l'incidenza di utilità ottenute in favore del terzo.

Del resto, proprio nel procedimento in esame, nel corso del giudizio incidentale in tema cautelare, la Corte di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 27204 del 05/07/2011) è già intervenuta per verificare la correttezza giuridica dell'accusa, concludendo positivamente per la sua configurabilità astratta, mentre ha disposto l'annullamento con riferimento esclusivo alla mancanza di approfondimento di fatto in ordine alla partecipazione al reato dei concorrenti necessari (i pubblici ufficiali). Cosicché quel che rileva per verificare l'esistenza della fattispecie tipica, è l'accertamento della consumazione della condotta da parte dei concorrenti necessari - privato e pubblico ufficiale - oltre che degli specifici apporti individuali dei compartecipi, risultando già risolto in senso positivo l'accertamento di astratta configurabilità del reato di cui all'imputazione, secondo la ricostruzione che in questa sede non può che ribadirsi, in quanto pienamente condivisa.

Alla luce di quanto esposto, si deve concludere per l'inconsistenza del motivo di ricorso formulato nell'interesse di Di Giorgio, illustrato a pag. 143 e segg. con il quale si contesta la violazione di legge, con riferimento all'individuazione degli elementi costitutivi del reato, posto che si sviluppa attraverso una lettura personale degli elementi di prova e la disarticolazione della loro correlazione temporale e causale, pur pienamente illustrata nella sentenza, con il cui contenuto sostanzialmente non si rapporta.

3.5.2. Gli elementi di prova sulla sussistenza della fattispecie contestata si ricavano dalle congiunte risultanze emergenti dalle dichiarazioni di Dartizio e

Pontassuglia, coadiuvate dalla registrazione eseguita, nonché dalle esplicite risultanze delle intercettazioni telefoniche che danno conto delle circostanze di fatto, inerenti agli incontri, emergenti dai discorsi del Coccioli con i primi due, e dagli stretti e ravvicinati collegamenti tra Di Giorgio e Coccioli, intermediati da Pepe, finalizzati ad ottenere dal privato la remissione di querela prima, e la formazione di una denuncia in danno di Loreto, successivamente, condotta quest'ultima sviluppatasi in due tempi successivi, intervallati dalla costanza dei collegamenti Coccioli-Pepe e, correlativamente, Pepe-Di Giorgio.

È rilevante segnalare, a riprova della natura concordata di tale ultima attività, la progressione illecita di cui è fornita una dettagliata descrizione a fg 56 e segg della pronuncia impugnata, che ha visto formarsi l'atto che avrebbe dovuto promanare da Coccioli, in epoca precedente alla sua presentazione in Caserma, per effetto di un accordo sui tempi dell'azione intervenuto in precedenza, che per imprevisti sopraggiunti non era stato rispettato. Tali elementi non risultano analizzati dalla difesa, che anche in questo caso segue un percorso alternativo di verifica della fondatezza dell'accusa riguardante singoli profili, ed ignora la ricostruzione posta a base della pronuncia, che costituisce il perimetro entro il quale devono svilupparsi i rilievi sottoponibili all'esame di legittimità.

In relazione a tali accuse infatti, al di là della contestazione in diritto, infondata per quanto rilevato, si censura la valutazione delle prove, non dimostrandone la scarsa tenuta logica, attraverso un'opposta ricostruzione di fatto, estranea all'ambito di cognizione rimesso al giudizio di legittimità.

In particolare, si contesta la realizzazione di violazioni edilizie nell'edificazione del chiosco nel quale veniva gestita l'attività di Coccioli, la cui mancata constatazione da parte delle autorità amministrative avrebbe costituito uno dei corrispettivi della condotta illecita concordata, lamentando la mancata acquisizione di prove sul punto, senza affrontare quanto accertato in sentenza in merito alla sopravvenuta declaratoria di prescrizione di tali violazioni (fg.60 sentenza di secondo grado), il cui intervento dà conto dell'impossibilità di concludere per l'insussistenza in fatto delle accuse, rivendicata dalla difesa; si ignora anche il chiaro riferimento a tali violazioni proveniente dalle parole di Coccioli, registrate sia nelle conversazioni tra presenti che nelle intercettazioni, che dimostra la mancanza di rilevanza del tema di prova offerto opposto sul punto.

Viene inoltre contestata la ritenuta illegittimità del contributo economico riconosciuto dal Comune di Castellaneta Marina in favore di tale Mancini, responsabile dell'associazione sportiva Gioventù Castellaneta 94, beneficiaria

dell'erogazione, di fatto immediatamente attribuita da questi alla disponibilità di Coccioli, svolgendo considerazioni autonome rispetto alle circostanze ritenute indicative di tale verifica, costituite in particolare, oltre che alla mancanza di causale di tale arricchimento del privato, dall'inconsueta rapidità nella deliberazione, assunta il giorno dopo la richiesta, in mancanza di istruttoria (fg 64 della sentenza impugnata), deduzioni rispetto alle quali si è chiesto di provare elementi di fatto autonomi, quali la naturale immediata esecutorietà degli atti amministrativi del comune di riferimento, senza indicare il rilievo del dato ai fini dell'accertamento, che non si coglie stante l'estraneità della considerazione dell'aspetto formale rispetto alle conclusioni raggiunte nella pronuncia contestata.

Le deduzioni difensive non considerano quanto valorizzato in sentenza, desunto dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che registrano sia il rapporto diretto tra Coccioli e Di Giorgio, intermediato da Pepe, sia le aspettative di Coccioli, in relazione alla regolarizzazione della propria posizione, per come da questi riferite nei suoi colloqui con la figlia, aspetti che offrono pieno confronto agli estremi di fatto posti a base della contestazione, che in alcun modo vengono raggiunte da specifiche analisi confutative della difesa.

Peraltro, la corrispondenza al reale di tali assicurazioni, come già osservato nella pronuncia, è dimostrata dalla circostanza che nessuna iniziativa di controllo venne svolta dalle autorità locali, se non a seguito dell'intervento degli inquirenti lucani, che ha reso inevitabile un'iniziativa in danno di Coccioli solo nel dicembre 2009, malgrado la natura risalente nel tempo delle violazioni, la consapevolezza di esse, e della necessità di una loro regolarizzazione, tentata fin dal luglio dello stesso anno, che emerge proprio dalle conversazioni dell'interessato che sollecitava l'emissione di un provvedimento amministrativo favorevole, dopo la protocollazione della sua richiesta.

Rispetto alle prove desunte dalle conversazioni, di cui non è stata offerta una chiave di lettura alternativa che possa assumersi ingiustamente non valutata nel corso del giudizio di merito, il ricorso offre richiami inerenti a circostanze autonome di natura formale - quale la pretesa carenza di legittimazione del pubblico ufficiale coinvolto rispetto al potere decisionale attinente alla delibera che si assume illecita - che non tengono in alcun conto né della diretta partecipazione dell'interessato all'azione, che emerge dalle risultanze, né del condizionamento reciproco sulla deliberazione degli atti, che ben può realizzarsi nello svolgimento concreto dell'azione amministrativa. Si vuole segnalare che, al di là del centro di imputazione formale dell'azione istruttoria e propositiva dell'atto, sulla base di specifiche competenze, accade nei fatti che possa essere



suggerita al funzionario competente la soluzione da praticare, a cui sugello sopraggiunge un'attività deliberativa collegiale riconducibile anche al sindaco.

Ne consegue che, ritenuta dimostrata l'attività imputata a Di Giorgio e Cocioli dalle prove segnalate, si deve ritenere accertato anche il concorso di D'Alessandro, sulla base degli elementi che saranno espressi analizzando la sua posizione, che appare sufficiente richiamare per non appesantire l'esposizione.

Il dato evidenzia la sussistenza di un accordo concluso tra tutti i partecipi, che costituisce elemento condizionante la decisione dell'organo collegiale formalmente deliberante, e sostiene logicamente l'ipotesi di accusa, sulla base delle prove coerentemente valutate dai giudici di merito le cui determinazioni si sottraggono alle censure, di mero fatto, formulate.

3.6. Il capo 1)

3.6.1. In relazione ai fatti accaduti dinanzi al bar Gorgo, cui si collega la contestazione inerente alla diffamazione in danno dei componenti della famiglia Loreto - in particolare Rocco ed i figli Angelo e Pierfrancesco - cui è stato attribuito un intervento aggressivo non riscontrato nei fatti, deve rilevarsi che l'impugnazione, deducendo la mancata valutazione dei testi a difesa, cumulativamente indicati nel loro numero, non nella loro valenza dimostrativa, non si confronta con le argomentazioni spese in ordine alla pesante azione di inquinamento delle prove, illustrata nelle sentenze di merito rispetto ad alcune dichiarazioni testimoniali, il cui accertamento non viene contestato attraverso la confutazione degli elementi dimostrativi utilizzati dal giudicante, ad eccezione che per il teste di cui si contesta la qualità di disoccupato.

L'accusa rivolta a Rocco Loreto nelle dichiarazioni rilasciate da Di Giorgio all'indomani degli accadimenti sull'intimidazione da questi realizzata nei confronti del figlio Pasquale, particolarmente odiosa in quanto formulata secondo la prospettazione dal responsabile della struttura educativa frequentata dal minore, e quindi correttamente ritenuta mirata a screditare l'immagine del candidato nell'immediatezza delle elezioni nella sua correttezza professionale, non risulta confermata dalla ricostruzione degli accadimenti acquisita dalle testimonianze, che hanno collocato la presenza nel minore distante dal luogo ove si svolse il battibecco, cosicché il suo coinvolgimento risulta contrastante con il logico sviluppo dei fatti; nella pronuncia si dà conto che nel parallelo procedimento si accertò anche l'inattendibilità degli elementi di contorno forniti al riguardo dal Di Giorgio, che riferì di un timore del ragazzo nel recarsi a scuola nei giorni successivi, incompatibile con la sospensione dell'attività scolastica risalente a quattro giorni prima dell'evento denunciato (fg 21 della sentenza impugnata),

richiamo che offre conferma l'inattendibilità degli elementi di contorno dell'evento descritto forniti dall'interessato, del tutto ignorati nel ricorso.

La pronuncia di primo grado ai ff. 562 e segg. si dilunga inoltre nell'illustrare l'attività di inquinamento delle prove posta in essere dal Di Giorgio, sia la sera stessa dei fatti, nel corso della quale gli venne garantito l'accesso e la permanenza negli uffici dei CC intervenuti, sia quando provvide a sollecitare le richieste di chiarimenti in merito alle relazioni di servizio già formulate ai CC relazionanti, in vista del procedimento instaurato dinanzi al giudice di pace di Potenza, ed analizza tutte le incongruenze ed incompatibilità delle difformi versioni rese, dietro le quali si individua, per fermarsi ai casi più rilevanti, nelle deposizioni dei verbalizzanti e di tale Stendardo, un chiaro intervento di Di Giorgio, risultanze queste ultime di cui il ricorso non opera alcuna contestazione, deducendo al riguardo solo la mancata considerazione dei testi di segno opposto.

Allo stesso tempo nessun contrasto diretto risulta essersi verificato tra i figli di Loreto ed il Mongelli, al quale rivolse parole di rimprovero solo Loreto Rocco, pertanto anche sotto questo profilo le false accuse che, per la verità, avrebbero dovuto più correttamente essere qualificate come calunnia, risultano funzionali all'offesa del loro onore, in vista della competizione elettorale in corso.

Nessuna incidenza sui fatti contestati nel capo in esame assume l'autonomo accertamento di responsabilità ai danni di Loreto da parte del giudice di pace di Potenza, e la parziale conferma sopraggiunta da parte del Tribunale di Potenza, non munita della forza di irrevocabilità, prodotta per estratto in allegato alla memoria depositata in questa sede, stante l'autonomia degli accertamenti di fatto e la mancata considerazione in ricorso della presenza di immotivate, opposte considerazioni sulle medesime risultanze probatorie oggetto delle censure; al contrario, come si è dato conto nella pronuncia di primo grado (fg 609), la difesa non ha chiesto nel presente procedimento l'escussione dei testi sentiti in quel giudizio, malgrado per alcuni le stesse modalità di assunzione nel corso delle indagini - acquisite dal mar. Lentini, risultato in collegamento con Di Giorgio, pochissimi giorni dopo i fatti, il 1/6, senza una delega di indagine - avrebbe suggerito l'opportunità di un'assunzione diretta per la loro valutazione autonoma nel contraddittorio delle parti, in questo procedimento.

Ed ancora una volta, mentre nulla viene osservato al riguardo, si contesta la mancata acquisizione della prova offerta sulla smentita dello stato di disoccupazione di D'Eredità, che era tra i testi convocati dinanzi a Lentino, e risulta escusso ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sulla cui rilevanza non possono che richiamarsi le osservazioni svolte sub 2.6.

In proposito si deve conclusivamente rilevare l'eccentricità delle osservazioni difensive rispetto agli elementi valutati rilevanti al fine di decidere, che rivendicano la presenza numerica dei molteplici testi a proprio favore, sorvolando su tutti gli elementi concreti, indicati nella doppia verifica di merito, in ordine alle pesanti ingerenze dirette esercitate da Di Giorgio sin dalla redazione delle relazioni di servizio, oltre che con l'invio agli interessati di richieste di precisazioni e chiarimenti, sia da ultimo con l'esercizio di attività di pressione indiretta - come la richiesta di risarcimento sollecitata ai firmatari della dichiarazione di solidarietà in favore del Loreto, ampiamente analizzata nella sentenza di primo grado - elementi tutti che danno conto della circostanza che la valutazione di alcune testimonianze ritenute credibili, rispetto ad altre non è avvenuta immotivatamente, ma sulla base di considerazioni logiche quanto alla loro coerenza interna, e soprattutto sulla base della valorizzazione dell'assenza di loro interessi territoriali - si veda in particolare il teste Fico, trasferito all'estero - e risulta conseguentemente coerentemente motivata.

Rispetto a tali valutazioni, richiamate nella pronuncia di secondo grado, nessuna osservazione specifica è mossa, posto che le censure si rivolgono alla pretesa irrazionale asimmetria dell'analisi, smentita da quanto rilevato, e quindi ancora una volta involge censure in fatto.

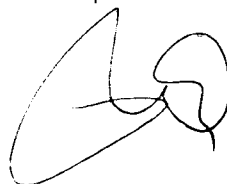
3.6.2. Come dedotto nel corso del presente giudizio la difesa ha prodotto le certificazioni relative alla mancanza di iscrizioni a carico delle persone per le quali era stata trasmessa la notizia di reato inerente alla falsa testimonianza da parte del Tribunale.

La circostanza, contrariamente all'assunto difensivo, non priva di fondamento la decisione, che basata sulla verifica di inattendibilità delle dichiarazioni offerte.

Deve a questo proposito richiamarsi il principio di autonomia dell'accertamento accolto nel nostro ordinamento processuale a seguito della riforma, derivante dalla disposizione dell'art. 2 cod. proc. pen. per escludere che tra situazione descritta possa sussistere l'incompatibilità logico giuridica, idonea a privare di sostegno la ricostruzione contenuta nella sentenza.

Il sistema indicato impone al giudice di pervenire ad una decisione con una valutazione autonoma e verificabile nella sua tenuta logica sulla base delle prove acquisite, rimettendo a diversa autorità l'approfondimento sulla configurabilità di una eventuale ipotesi di reato.

Si vuole segnalare quindi che nell'odierno sistema il giudice del procedimento nel quale sono state raccolte le prove ha ampia autonomia valutativa in merito al loro esito, che non viene posta in discussione neppure



nell'ipotesi di verifica di insussistenza del reato di falsa testimonianza, ipotizzato in relazione a prove non ritenute affidabili.

Cosicché la condizione descritta non risulta in alcun modo dimostrare l'insostenibilità logica della valutazione espressa sulle prove dai giudici di merito, unico ambito valutativo che potrebbe residuare in proposito, poiché non emerge neppure un'allegazione inerente alla perfetta sovrapponibilità delle emergenze acquisite al riguardo, e l'irragionevolezza di una opposta conclusione.

3.6.3. A diversa conclusione deve pervenirsi quanto alla fattispecie di cui al capo 2) per motivi di ordine sostanziale.

L'accusa rivolta al Di Giorgio ed al Mongelli riguarda l'intervenuta distribuzione di volantini che suggestivamente evocavano - sulla base di un'assonanza del marchio dell'azienda con il cognome dell'antagonista - la possibilità che il Loreto avesse eseguito un investimento in territorio estero, condizione di fatto che nulla rivela in merito all'illiceità dell'attività economica o del capitale investito o anche solo l'inopportunità di tale impresa e la sua ricaduta in punto di considerazione sociale; la ricostruzione, fondata sul testo letterale della comunicazione che si assume distribuita, presente in atti, ed evocata nelle pronunce di merito, non risulta espressiva di una lesione dell'onore della parte offesa, ma, al più, di un'insinuazione in grado di danneggiarlo in giornata di silenzio elettorale, che avrebbe potuto giustificare la contestazione del reato speciale dall'art. 86 d.P.R. 15 maggio 1960 n. 570, in conseguenza dell'astratta suggestionabilità degli elettori.

A riprova della richiamata carenza dell'elemento costitutivo del reato vi è la considerazione svolta in sentenza sulla possibilità di deviazione di fondi pubblici al fine di eseguire gli investimenti richiamati, espressa ad integrazione di una analisi sull'illegittimità della condotta attribuita, non legittimata dalle acquisizioni. Invero, come accennato, i richiami testuali contenuti nel foglio distribuito, ai quali deve necessariamente limitarsi la valutazione, non contengono alcun riferimento al riguardo cosicché la sua distribuzione non può connettersi ad una chiara finalità di offesa dell'onore.

Se, sulla base della costante giurisprudenza in argomento, deve convenirsi che integra la lesione della reputazione non solo l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della "*communis opinio*". (Sez. 5, n. 40359 del 23/09/2008, P.C. in proc. Cibelli, Rv. 241739, nonché, più recentemente Sez. 5, Sentenza n. 18982 del 31/01/2014 ,imp.



Mauro e altro, Rv.263167; Sez.5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016, dep. 31/01/2017, imp. Fiaschetti e altro, Rv.269269), non può che rilevarsi che le pronunce di merito non si sono fondate su elementi concreti nell'individuare quale violazione di natura etica possa rapportarsi alla presenza di un investimento all'estero, tanto che solo la pronuncia di secondo grado ha ritenuto di richiamare circostanze di fatto, ritenendole ipoteticamente rilevanti, di cui non vi è traccia nel testo oggetto della diffusione contestata.

Per l'effetto, in ragione di tali rilievi, non superati da opposte deduzioni contenute nella pronuncia impugnata, ritenuta la possibilità di applicare una formula di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a tale capo, per insussistenza del fatto, con revoca delle statuizioni civili connesse a tale imputazione.

3.7. Alla luce delle considerazioni svolte, per effetto del disposto annullamento, la pena inflitta al Di Giorgio deve essere rideterminata in anni otto di reclusione, escludendosi quella determinata in relazione al capo A), di cui è stata accertata la prescrizione.

4. La posizione di D'Alessandro.

4.1. Richiamate le considerazioni già svolte sub 3.4. in relazione agli elementi costitutivi del delitto di corruzione, ed alla dimostrazione della fondatezza dell'ipotesi di accusa, oltre che all'insussistenza della denunciata violazione del diritto di prova contraria, conseguente alla mancata acquisizione della memoria offerta di cui si è già detto sub 2.1.3, deve concludersi per il rigetto dell'impugnazione proposta nell'interesse di D'Alessandro che, in relazione alle ulteriori censure, si sostanzia in deduzioni in fatto, estranee all'ambito di valutazione del giudizio di legittimità.

In particolare, del tutto irrilevante è la deduzione inerente alla pretesa violazione di legge conseguente alla mancata considerazione della natura consueta dell'immediata esecutorietà delle delibere di giunta, che escluderebbe l'illegittimità ritenuta rispetto alla decisione di riconoscimento in favore di Mancini del contributo confluito al Coccioli, posto che, come già evidenziato sub 3.5.2. nell'accertamento di secondo grado tale estremo di fatto non è stato in alcun modo considerato al fine della verifica di regolarità dell'atto, cosicché l'eccezione risulta eccentrica, e per questo irrilevante, rispetto all'effettivo contenuto della pronuncia impugnata di cui nel ricorso si ignorano gli ulteriori accertamenti posti a sostegno della decisione. Il dato evidenzia inoltre la mancanza di pertinenza dei documenti, la cui produzione è stata offerta al fine di



dimostrare l'assunto in fatto, allegati alla memoria difensiva che si basava esclusivamente sulla valorizzazione dei documenti prodotti, secondo quanto già illustrato sub 2.1.3.

Analogamente di mero fatto risultano i richiami all'estraneità alla sfera di competenza dell'interessato dei provvedimenti sospetti di parzialità, posto che questi non contrastano quanto ricavato nella sentenza, e segnatamente a fg 61, dalle intercettazioni, sulla stretta interconnessione dell'attività del sindaco rispetto all'azione dell'assessore competente, Cellamare, circostanza che dimostra l'irrilevanza del dato formale delle materie attribuite, per portare alla luce la commistione di interessi rivelata dai collegamenti richiamati.

Inoltre, quel che più rileva ai fini della configurazione della fattispecie, il coinvolgimento nell'accordo concluso nell'interesse di Di Giorgio è dimostrato dalla registrata presenza di D'Alessandro al secondo incontro tra questi ed il Coccioli, secondo quanto riferito da quest'ultimo in una delle conversazioni captate di cui si contesta la genuinità, la cui attendibilità è invece specificamente confermata da quanto è risultato annotato dallo stesso Di Giorgio negli appunti rinvenuti in suo possesso (fg 59 della pronuncia impugnata), incontro funzionale al componimento degli interessi nel senso poi successivamente sviluppato. Tale risultanza, tanto più significativa per la fonte di provenienza, non risulta giustificata in maniera alternativa dall'interessato, malgrado l'elevata considerazione attribuitagli nella pronuncia impugnata al fine di dimostrare della fondatezza dell'ipotesi di accusa, poiché appare del tutto ignorata nell'impugnazione.

4.2. La violazione di legge ed il vizio di motivazione denunciato con riferimento all'analisi dei presupposti di fatto della contestazione non si confrontano con il contenuto effettivo dell'accertamento che, contrariamente all'assunto espresso nell'impugnazione, non si basa, per la verifica dell'abusività dell'opera, solo sul contenuto dell'intercettazione, ma sulla già richiamata declaratoria di prescrizione del reato, oltre che sulle iniziative di controllo assunte a seguito dell'intervento degli inquirenti di Potenza; analogamente, come già chiarito, l'illegittimità del contributo ricevuto da Coccioli e la sua attribuzione alla volontà del sindaco è stata tratta, oltre che dalla connessione temporale tra la deliberazione del contributo - del 30/10/2008- e la formazione della denuncia da parte di questi in danno di Loreto - databile al 28/09/2008 - anche dall'atipicità del procedimento (istruito e deciso nelle ventiquattro ore successive alla presentazione della domanda), nonché dal richiamato diretto coinvolgimento di D'Alessandro nelle interlocuzioni con Coccioli, emergenze che



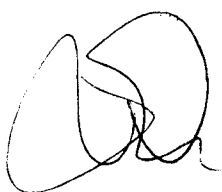
vengono ignorate nel ricorso, che opera un richiamo a prospettazioni alternative, estranee all'ambito valutativo del presente giudizio.

4.3. Quanto alla contestazione in merito all'individuazione degli elementi costitutivi del reato non può che richiamarsi quanto già espresso sub 3.5.1., con particolare riferimento alla non essenzialità nell'individuazione di un interesse personale del pubblico funzionario corrotto, che ben può agire, per espressa previsione normativa, nell'interesse di un terzo. E nella specie, la stretta commistione di interesse emergente tra il ricorrente ed il Di Giorgio, unitamente al provato coinvolgimento del D'Alessandro negli incontri con Coccioli, cui si è fatto richiamo, oltre al coinvolgimento diretto nella tenuta dei contatti Coccioli-Di Giorgio proprio di Pepe, segretario del sindaco, forniscono ampia dimostrazione di tale commistione, che logicamente sostiene l'ipotesi di accusa, sulla quale si richiede una difforme valutazione di fatto, estranea all'ambito di cognizione del giudizio di legittimità.

4.4. Prive della necessaria specificità risultano le deduzioni inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sul punto si denuncia il richiamo a clausole di stile da parte del giudicante, che ha fatto riferimento in punto di determinazione della pena al disvalore dei fatti, alla personalità degli autori, desunta dal *modus operandi*, ed alla mancanza di elementi processuali favorevolmente valorizzabili; il ricorrente, senza contrastare la sussistenza delle condizioni valutate al fine della decisione, né segnalare indicatori opposti di segno positivo, portati alla conoscenza dell'a.g. ed ingiustificatamente pretermessi nella valutazione complessiva, esprime, anche sul punto, una censura tendente a sollecitare una non consentita valutazione del merito, in luogo che sulla coerenza valutativa, con deduzione estranea all'ambito del ricorso di legittimità.

5. Ricorso proposto nell'interesse di Pepe Agostino.

5.1. Richiamato quanto già espresso sub 2.13. in merito alle censure in rito formulate, deve escludersi la fondatezza del ricorso anche nel merito poiché, a fronte di una rilevante attività di intercettazione che lo coinvolge quale tramite diretto ed evidente, per la consequenzialità logico temporale delle comunicazioni, tra Di Giorgio e Coccioli, questo risulta fondato su di una contestazione sganciata da tali profili, che si muove nel disegnare un ridimensionamento del ruolo rivestito, anche dal punto di vista quantitativo, e si scontra con quanto appena segnalato, desumibile nella sua consequenzialità logica ricavabile dai ffgg 57 e segg della pronuncia.



Rispetto agli elementi di accusa così individuati manca qualsiasi valutazione specifica di segno opposto, mentre, a sostegno del vizio argomentativo sulla responsabilità si segnalano elementi di fatto -quali la natura non pubblica della sua funzione all'epoca dei fatti, e l'impossibilità di attribuirgli la qualifica di segretario - che potrebbero aver rilievo ove l'identificazione fosse avvenuta solo sulla base della qualifica, ricostruzione come si è accennato inesistente, mentre non risulta contestata l'attribuzione al Pepe delle conversazioni intercettate sulla base delle quali, in via esclusiva, si è pervenuti all'affermazione di responsabilità, rimaste indenni da qualsiasi censura, anche sugli aspetti interpretativi.

5.2. Anche l'ulteriore rilievo - che rivendica la qualificazione del fatto contestato come favoreggiamento in luogo che come corruzione - traccia una prospettazione autonoma dei fatti, riferendosi ad un intervenuto realizzato a fatti corruttivi già consumati, che in nulla si rapporta né alla cronologia degli interventi realizzati, né alla loro funzione, come ricostruiti nella pronuncia impugnata. Basterà richiamare al riguardo il determinante intervento di Pepe per la convocazione di Coccioli al fine di proporre la denuncia in danno di Loreto, adempimento slittato per l'imprevista irreperibilità di Coccioli, durata una settimana, e la frenetica attività realizzata in proposito dal ricorrente, incaricato di rintracciarlo, di cui egli forniva immediato conto al Di Giorgio, per escludere la correttezza della sollecitata riqualificazione, che ha quale presupposto l'esaurimento della condotta corruttiva, nella specie ancora in evidente corso di esecuzione, stante la perdurante aspettativa, da parte di Coccioli degli atti amministrativi di sanatoria edilizia e riguardanti l'esercizio dell'attività pubblica illecita, costituente il corrispettivo dell'atto corruttivo convenuto, di cui vi è traccia nelle conversazioni intercettate.

6. Il ricorso proposto nell'interesse di Perrone.

Come già anticipato coglie invece nel segno il ricorso proposto nell'interesse di Perrone. Richiamata la circostanza che a suo carico è stata elevata la contestazione di cui al capo G), in relazione alla quale si assume concretizzata la sua attività nell'intervento assicurato in favore di Coccioli, al fine di regolarizzare la situazione inerente alla gestione del chiosco di ristoro, si deve segnare che le pronunce di merito traggono elementi di conferma della sua partecipazione esclusivamente dal contenuto delle comunicazioni intercorse tra Coccioli e sua figlia, nell'ambito delle quali il primo espone le sue aspettative, per come garantitegli dal "comandante", identificato nel Perrone, con riferimento alla



lentezza che sarebbe stata impressa alla notifica di un atto, poi non risultato di competenza dei VVUU di Castellaneta, diretti dal ricorrente.

A fronte della genericità del riferimento tratto dal colloquio, che testualmente appare riferibile ad una funzione, ma che potrebbe anche riguardare un ruolo attivo, ancorché privo di ufficialità, ed alle specifiche contestazioni sul punto, mosse in relazione alla competenza diretta e la possibilità di incidere sulla notifica di un atto non proveniente da quell'ufficio, la sentenza non individua quali concreti elementi di fatto sostengano l'identificazione nel Perrone della persona evocata, limitandosi i due provvedimenti di merito a richiamare una ricostruzione logica in termini di verosimiglianza che, oltre al generico dato testuale, è corroborata dalla considerazione della pluriennale amicizia ammessa dall'interessato con Di Giorgio, oltre che dalla compatibilità astratta delle funzioni rivestite con quanto si ritiene promesso, circostanza quest'ultima valutata senza contrastare le deduzioni difensive al riguardo; non sono state poste in rilievo inoltre la presenza di evidenze inerenti all'effettività delle comunicazioni di Coccioli con Perrone, idonee a dimostrarne l'univocità ricostruttiva.

Tale valutazione non risulta in alcun modo convalidata da ulteriori dati probatori che possano giustificare l'identificazione e risulta priva della necessaria verifica sulla connessione di quanto promesso, con la controprestazione richiesta da Di Giorgio, per consentire di connettere l'ipotetica attività contraria ai doveri di ufficio ascrittagli, all'accordo concluso da Coccioli con questi, di cui l'atto contrario riferibile al Perrone deve necessariamente risultare una consapevole controprestazione, affinché possa sostenersi la contestazione concorsuale.

In particolare, se tale dato è emerso, quanto al D'Alessandro, dalla sua partecipazione agli accordi intercorsi tra Coccioli e Di Giorgio, in ragione dell'incontro realizzato tra i tre, un simile coinvolgimento non è stato valorizzato dal giudicante riguardo al Perrone, malgrado l'essenzialità dell'accertamento ai fini della verifica dell'apporto concorsuale.

Né a colmare tale lacuna argomentativa può supplire la valorizzazione della condotta successiva all'intervento dei CC di Potenza sulla struttura gestita da Coccioli, posto che si tratta di valutazione postuma, non idonea a sostenere un vuoto dimostrativo dell'azione preesistente.

La carenza argomentativa segnalata impone l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio inerente al capo della sentenza riguardante Perrone.

7. Ricorso nell'interesse di Mongelli.



Come già anticipato sub 3.6.3., in via preliminare, anche rispetto all'analisi delle eccezioni di natura procedurale, deve prendersi atto che l'accusa formulata non è rapportabile allo schema tipico del reato, in quanto attribuire l'esecuzione di leciti investimenti all'estero non risulta attività idonea a minarne l'onorabilità della persona a cui queste insinuazioni si riferiscono, in mancanza di qualsivoglia riferimento alla natura illecita della fonte economica di approvvigionamento, o dell'oggetto economico dell'attività intrapresa, o all'illiceità del suo esercizio da parte della persona offesa, indicata quale investitore.

Il dato già illustrato, che risulta assorbente dei rilievi procedurali, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto, comprensiva del capo civile, inerente alla condanna del Mongelli al risarcimento in favore di Loreto Rocco.

8. Ricorso nell'interesse di Vitale.

8.1. Richiamate le osservazioni inerenti all'infondatezza delle censure processuali, sulla pretesa inutilizzabilità del materiale informatico posto a sostegno dell'ipotesi di accusa per mancanza degli originali ed incompletezza dell'analisi sulle controdeduzioni offerte sul punto dal consulente di parte, di cui si è già illustrata l'infondatezza, deve concludersi nel medesimo senso anche in relazione alle contestazioni riguardanti la mancata acquisizione del materiale istruttorio offerto in primo grado e non ammesso, ed a quello sopraggiunto, non acquisito in appello.

Quanto al primo profilo è necessario osservare che il giudice di primo grado risulta aver respinto, rispettivamente con le ordinanze del 17/03 e 03/04/2014 le acquisizioni documentali, fornendo sulla sua decisione una chiara giustificazione sia in merito all'irrelevanza dei dati offerti, che alla loro intempestività, alla non affidabilità per mancanza del crisma di autenticità, oltre che per la mancanza della caratteristica di assoluta necessità, essenziale in ragione della fase processuale nella quale furono offerti.

Riguardo all'offerta di dati nuovi in fase di appello non può che richiamarsi quanto espresso sub 2.4. riguardo alla mancata individuazione della sopravvenienza delle risultanze, nei termini della loro impossibilità di acquisizione precedente, che non è dato desumere neppure dalla natura stessa dei fatti posti a fondamento dell'istanza, costituita da deposizioni e registrazioni acquisite in circostanze non chiarite neppure nell'odierno ricorso, al fine di sostenere la necessità di acquisizione ai sensi dell'art. 603 comma 2 cod. proc. pen.



8.2. Le ulteriori censure che contestano la sussistenza di elementi comprovanti la responsabilità di Vitale per il delitto contestato prescindono dall'esposizione degli elementi di conferma dell'accusa emergente dalla pronuncia oggetto di impugnazione.

Seppure deve darsi conto che entrambe le sentenze di merito operano al riguardo amplissimi richiami ad elementi di contestualizzazione della vicenda, per certi versi ridondanti rispetto al nucleo centrale dell'accusa, deve rilevarsi che l'elemento fondamentale, sulla base del capo di imputazione, è costituito dall'accertamento della circostanza che Vitale si è incontrato con Di Fronzo per convincerlo a non assumere atteggiamenti di sfavore nei confronti di Di Giorgio nel procedimento a suo carico, dimostrata dalla reperita registrazione e dal suo contenuto, oltre che dalla perfetta coincidenza di quanto risulta essere stato esercitato da Vitale in situazioni analoghe.

Preliminarmente nessuna contraddizione emerge dal richiamo, contenuto nella premessa della sentenza di primo grado a fg 9 e seg. in ordine alla mancata dimostrazione di un favoritismo di Di Giorgio nei confronti di Vitale, posto che l'inciso "non sono emerse le ragioni per le quali Di Giorgio ritenne di dover riservare al Vitale, per due volte un trattamento di favore", contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso, non esclude la presenza di tali trattamenti, del resto illustrati nel prosieguo, ma dà conto solo della mancata individuazione di una giustificazione alternativa, di natura tecnica, circostanza che esclude in radice la possibilità di individuare un vizio strutturale nella motivazione.

Rispetto al richiamato nucleo costitutivo dell'accusa le osservazioni della difesa, che segnalano un vizio di motivazione non colgono nel segno; in particolare, nessuna affermazione contenuta in sentenza legittima la deduzione che dall'avvenuta consegna del CD al Di Giorgio si tragga la prova del favoreggiamento; come già rilevato il capo di accusa individua la condotta nella presenza del colloquio, di cui la registrazione costituisce solo la dimostrazione.

Risulta meramente allegato dalla difesa che alla registrazione possa aver provveduto il terzo, il difensore di Di Fronzo, posto che dall'esame delle sue risultanze, secondo quanto riportato in atti, emerge che questi intervenne solo nel corso del colloquio (vedi fg 385 della sentenza di primo grado ove Vitale dice "mo che viene Pietro" (avv. Pietro Putignano ndr), cosicché il suo sopraggiungere non sostiene tecnicamente la possibilità di captazione della prima parte della conversazione a sua cura; peraltro, anche tale profilo non appare rilevante, posto che l'essenza del favoreggiamento è nel contenuto della conversazione, oltre che nella rilevazione di altri interventi della medesima natura in circostanze analoghe, condizione che logicamente esclude un'iniziativa autonoma,



inconsapevolmente ed indirettamente utile per Di Giorgio, secondo quanto logicamente valutato dai giudici di merito.

Peraltro, conferma dell'intervento di Vitale nella formazione della registrazione si trae, oltre che dalla deduzione logica richiamata, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Di Giorgio, nella seconda ricostruzione resa in argomento, ove individua nel Vitale colui il quale manifestò a Pepe la presenza della captazione, consentendogli di provvedere alla duplicazione che poi venne trovata il suo possesso.

La conferma dell'ipotesi di accusa - essersi Vitale speso nell'interesse di Di Giorgio - viene tratta nella sentenza logicamente non solo dall'analisi del suo contenuto, ma anche dall'intenzione resa nota all'interlocutore di investimenti comuni, ipotesi praticabile previa disponibilità del Di Fronzo a seguire i consigli impartiti; tale intenzionalità favoreggiatrice è inoltre rafforzata dalla presenza di altre due occasioni - la conversazione con Ignazzi e quella con Coccioli - contenente le medesime sollecitazioni, tendenti a salvaguardare la posizione processuale del Di Giorgio - condotte che, sia pure poste chiaramente in luce nella sentenza impugnata, risultano ignorate nell'impugnazione.

Tali richiami rafforzano in chiave logica quanto acquisito nella situazione richiamata, ed anche in questo caso, non vengono contrastati nel ricorso, con riguardo al loro contenuto.

Le contestazioni non si confrontano con gli specifici elementi desumibili dalla conversazione che, pur tra ulteriori divagazioni inerenti all'inquadramento del contesto, hanno costituito il fondamento delle deduzioni dei giudici di merito, e si risolvono pertanto in un'inammissibile sollecitazione ad una autonoma valutazione di merito.

8.3. Inammissibili in quanto generiche risultano le censure in punto pena, posto che la determinazione della sanzione in misura mediana rispetto alla sanzione edittale è sostenuta logicamente con il richiamo alla natura della violazione, che sulla base della contestazione e degli accertamenti svolti, richiamati in sentenza, è stata valutata ricorrente nella condotta del Vitale, oltre che con il riferimento alla valenza dimostrativa della pericolosità desumibile dai suoi precedenti penali, condizioni che correttamente legittimano la quantificazione personalizzata della sanzione, ai sensi dell'art.133 cod. pen., in relazione alla quale si segnala esclusivamente la pretesa di una diversa determinazione in fatto.



9. D'Alessandro Italo, Pepe Agostino e Vitale Antonio, i cui ricorsi sono stati integralmente rigettati, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali del grado.

Il solo Di Giorgio è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza delle parti civili in questo grado, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri fissati per i compensi professionali, e considerata l'identità della posizione delle parti civili Loreto Pierfrancesco ed Angelo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo A) ascritto a Di Giorgio Matteo Paolo, perché estinto per prescrizione nonché al capo 2), ascritto al medesimo, ed a Mongelli Alessandro, perché il fatto non sussiste; revoca le statuizioni civili relative a tale ultimo capo.

Annulla la sentenza impugnata da Perrone Francesco in relazione al capo G) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno.

Rigetta nel resto il ricorso di Di Giorgio Matteo Paolo e ridetermina la pena in anni otto di reclusione.

Rigetta il ricorso di D'Alessandro Italo, Pepe Agostino e Vitale Antonio, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre Di Giorgio Matteo Paolo alla refusione delle spese di rappresentanza in questo grado delle parti civili Loreto Rocco, che liquida in € 3.500; Loreto Angelo e Loreto Pierfrancesco, che liquida in € 4.300, comprese l'aumento del 20%; Pontassuglia Vito Fortunato, che liquida in € 4.000; somme maggiorate tutte delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma, 8 agosto 2017

Il Consigliere est.

Anna Petruzzellis



Il Presidente

Domenico Carcano

